

Senato della Repubblica

XIX Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 1256

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

31/10/2024 - 19:16

Indice

1. DDL S. 1256 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1256	4
1.2.2. Testo correlato 1256 (SUPPLEMENTO)	12
1.2.3. Relazione 1256-A	26
1.2.4. Testo 1	30
1.3. Trattazione in Commissione	63
1.3.1. Sedute	64
1.3.2. Resoconti sommari	65
1.3.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	66
1.3.2.1.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (ant.) del 09/10/2024	67
1.3.2.1.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 138 (pom.) del 15/10/2024	74
1.3.2.1.3. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 16/10/2024	75
1.3.2.1.4. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (pom.) del 22/10/2024	76
1.3.2.1.5. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (pom.) del 29/10/2024	107
1.4. Trattazione in consultiva	114
1.4.1. Sedute	115
1.4.2. Resoconti sommari	116
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	117
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/10/2024	118
1.4.2.1.2. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (ant.) del 16/10/2024	120
1.4.2.2. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio)	123
1.4.2.2.1. 5 ^a Commissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 293 (pom.) del 15/10/2024	124
1.4.2.3. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	130
1.4.2.3.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 235 (pom.) dell'08/10/2024	131
1.4.2.4. Comitato per la legislazione	137
1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 44 (ant.) del 17/10/2024	138

1. DDL S. 1256 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1256

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1256

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri (MELONI)** dal **Ministro della salute (SCHILLACI)** e dal **Ministro della giustizia (NORDIO)** di concerto con il **Ministro dell'interno (PIANTEDOSI)**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

Onorevoli Senatori. -

Il decreto-legge risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza e controllo.

Negli ultimi tempi, nei contesti sanitari, si è registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture, soprattutto in quelle di emergenza-urgenza.

Il tema della tutela del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è intervenuto a modificare il secondo comma dell'articolo 583-*quater* del codice penale, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, ai predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività. Nel medesimo decreto è stata prevista anche la possibilità, per il questore, di istituire presso le strutture dotate di un reparto di emergenza-urgenza, in considerazione del bacino di utenza e del livello di rischio della struttura, presidi fissi della Polizia di Stato.

Successivamente, con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è stata prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e sociosanitario, garantendo la perseguibilità delle condotte criminose indipendentemente dalla denuncia da parte della persona offesa.

I predetti interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario. Tale esigenza continua ad essere attuale e, pertanto, si pone, con necessità e urgenza, alla base di questo ulteriore intervento normativo.

A tal fine, il provvedimento in esame introduce, in un'ottica preventiva e di deterrenza, misure volte a disincentivare i comportamenti violenti a danno del personale sanitario e socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura.

In particolare, si interviene sul codice penale, prevedendo una pena aggravata per il reato di danneggiamento nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private.

Si interviene, altresì, sul codice di procedura penale, allo scopo di prevedere, in caso di episodi violenti nei contesti sanitari, l'arresto obbligatorio in flagranza, anche "differito", ossia nelle quarantotto ore successive alla condotta delittuosa inequivocabilmente provata da documentazione videofotografica.



Articolo 1 (Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

La disposizione reca modifiche all'articolo 635 del codice penale, sanzionando in maniera più grave la condotta di danneggiamento nell'ipotesi in cui questa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*).

Ai fini della configurazione del reato è necessario che il soggetto distrugga, disperda, deteriori o renda, anche solo parzialmente, inservibili, le cose esistenti all'interno delle predette strutture o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario.

Tenuto conto delle modalità in cui la condotta di danneggiamento è posta in essere e delle sue conseguenze anche in termini di compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture, la disposizione prevede un incremento della pena edittale, che viene prevista nella reclusione da uno a cinque anni e nella multa fino a 10.000 euro. Tale pena è aumentata se il fatto è commesso da più persone riunite.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

Al fine di garantire una risposta efficace al crescente numero di reati commessi in danno del personale sanitario e socio-sanitario nonché dei beni connessi alla loro attività professionale, la disposizione reca modifiche agli articoli 380 e 382-*bis*, del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita.

La scelta normativa è quella di estendere le fattispecie di arresto obbligatorio in flagranza di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, ricomprendendovi anche quelle condotte che si concretizzano in atti di violenza che cagionano lesioni personali ai professionisti sanitari o che producono danni ai beni mobili e immobili destinati all'assistenza sanitaria, con la conseguente compromissione del servizio pubblico erogato dalle strutture.

Con la modifica all'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, si introduce il comma 1-*bis* al fine di prevedere l'applicabilità dell'arresto in flagranza differita nei casi di delitti non colposi per i quali sia stabilito l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie, in danno ai soggetti ivi operanti e alle cose ivi esistenti così come individuati dalla norma. Si prevede l'applicabilità dell'istituto nel caso in cui, per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all'arresto del soggetto comunque identificato mediante la consultazione di documentazione videofotografica o altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di documentazione informatica o telematica.

Ai fini dell'arresto "in flagranza differita" è necessario che la predetta documentazione attesti, in modo inequivocabile, la realizzazione della condotta criminosa e che l'arresto sia compiuto



non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro le quarantotto ore dalla commissione del fatto.

La disposizione, pertanto, consente l'applicazione nei contesti sanitari di un modello peraltro già contemplato, seppur per fattispecie differenti, dal codice, per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica (articolo 382-*bis* e legge 24 novembre 2023, n. 168) o per ipotesi introdotte *extra codicem* (prime tra tutte le ipotesi di flagranza differita, o prolungata, previste dalle norme in tema di reati commessi durante manifestazioni sportive o in occasione di esse, dettate dalla legge 13 dicembre 1989, n. 401).

Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

La disposizione prevede che l'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Entrata in vigore)

La disposizione prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.



Articolo 1 (Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

La disposizione reca modifiche all'articolo 635 del codice penale che disciplina il reato di danneggiamento prevedendo la reclusione da uno a cinque anni e la multa di 10.000 euro quando il reato sia commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*. La disposizione precisa che tali pene si applicano qualora sia distrutto, disperso, deteriorato o reso, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Si prevede, altresì, un aumento della pena qualora il fatto sia commesso da più persone riunite. La disposizione presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 2 (Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

La disposizione reca modifiche agli articoli 380 e 382-*bis* del codice di procedura penale al fine di estendere l'arresto obbligatorio in flagranza, anche differito, ai reati commessi ai danni del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura durante lo svolgimento della propria attività nonché dei beni destinati all'assistenza sanitaria. La disposizione presenta natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 3 (Clausola di invarianza finanziaria)

La norma prevede che l'attuazione delle disposizioni previste nel presente decreto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste mediante utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4 (Entrata in vigore)

La disposizione prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente

30/09/2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Gianfranco Pisante".



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024.

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15;

Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni »;

Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali » e, in particolare, l'articolo 16, che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. ».

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *a-bis*) sono inserite le seguenti:

« *a-ter*) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale; »;

b) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. ».

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*
Schillaci, *Ministro della salute*
Nordio, *Ministro della giustizia*
Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

1.2.2. Testo correlato 1256 (SUPPLEMENTO)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1256

Supplemento

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** (MELONI) dal **Ministro della salute** (SCHILLACI) e dal **Ministro della giustizia** (NORDIO) di concerto con il **Ministro dell'interno** (PIANTEDOSI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

L'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'esenzione dall'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), relative al decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 23 ottobre 2024.

Analisi tecnico-normativa (ATN)

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia

Referente ATN: Ufficio Legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto-legge in esame, che consta di **4 articoli**, risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria.

Infatti, nei contesti sanitari si è recentemente registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale da parte dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza e di emergenza ed urgenza, ivi inclusi gli stessi pazienti, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture. Pertanto, il provvedimento introduce a fini preventivi e di deterrenza, misure volte a disincentivare i suddetti comportamenti violenti, intervenendo sul codice penale, mediante la previsione di un innalzamento dei limiti edittali di pena per il reato di danneggiamento nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere con violenza o minaccia all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ulteriormente aumentato ove il fatto sia commesso da più persone riunite.

Si interviene, altresì, su alcune disposizioni del codice di procedura penale, allo scopo di prevedere, in caso di episodi violenti nei contesti sanitari integranti i delitti di cui all'articolo 583-*quater* e all'articolo 635, terzo comma, del codice penale, l'arresto obbligatorio in flagranza.

Inoltre, per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 380-*bis* del codice di procedura penale si consente l'arresto "in flagranza differita" per tutti i casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto commessi sempre nei contesti sanitari, con le particolari garanzie previste (quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio) e con un regime rafforzato riferito alle risultanze investigative sia con riferimento al fatto che all'identità dell'autore (sulla base di

documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica).

Alla luce di quanto sopra esposto, l'intervento normativo risulta coerente con il programma e con l'azione del governo, in quanto volto a dare un'urgente risposta alla crescente ondata di atti di violenza che minaccia non solo la sicurezza degli operatori sanitari, ma anche la qualità e l'efficienza del servizio sanitario nazionale. Inoltre, il diritto alla salute è un pilastro fondamentale della nostra società. Per garantire tale diritto, però, è necessario che chi lavora in questo settore possa operare in un ambiente sicuro e protetto.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il quadro di riferimento normativo nel quale si inserisce l'intervento legislativo in esame è il seguente:

- Articolo 1 del decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31 (*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*), che ha modificato l'articolo 582 del codice penale introducendo la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e socio-sanitario, di cui all'articolo 583-quater, secondo comma, del Codice penale;
- Articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (*Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali*), convertito nella legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di contrasto agli episodi di violenza nei confronti del personale sanitario, che ha modificato il secondo comma dell'articolo 583-quater del Codice penale, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali ai professionisti di tale settore e che, al fine di garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e le esigenze di prevenzione generale e di repressione dei reati nonché di assicurare l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie operanti nelle strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza, ha previsto, con ordinanza del questore, la possibilità di costituire posti fissi della Polizia di Stato presso tali strutture;
- Articoli 582, 583-quater e 635 del regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 (*Codice penale*), che prevedono, rispettivamente, il reato di lesione personale e la perseguibilità d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti tra le quali quella prevista dall'articolo 583-quater, secondo comma, primo periodo; il reato di lesioni a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali; il reato di danneggiamento;
- Articoli 380, secondo comma, 382 e 382-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (*Codice di procedura penale*), che prevedono, rispettivamente, le specifiche fattispecie di delitti non colposi, consumati o tentati, nelle quali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto obbligatorio di

chiunque è colto in flagranza; la definizione dello stato di flagranza e il c.d. “arresto in flagranza differita”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

L'intervento normativo, per le finalità esposte *sub* 1), introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente (richiamata *sub* 2), utilizzando lo strumento della tecnica della **novella legislativa**.

L'**articolo 1** introduce modifiche all'articolo 635 del codice penale, mediante l'inserimento, dopo il secondo comma, di un ulteriore comma, con il quale si prevede un aggravamento della pena per chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Inoltre, è previsto un aumento della pena, se il fatto è commesso da più persone riunite.

L'**articolo 2** interviene sugli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale.

In particolare, il **comma 1, lettera a)** prevede che all'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale con riferimento all'elenco delle fattispecie di delitti non colposi, consumati o tentati, nelle quali gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria procedono all'arresto obbligatorio di chiunque è colto in flagranza, dopo la lettera a-bis) sono inserite le lettere a-ter) (delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale) e a-quater) (delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale).

La **lettera b)** reca modifiche all'articolo 382-bis del codice di procedura penale, che disciplina il c.d. “arresto in flagranza differita”, prevedendo l'introduzione, dopo il comma 1, del comma 1-bis, il quale dispone che nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali, incidendo su materia riservata alla competenza legislativa dello Stato (ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione).

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Non si rilevano profili di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo ha rango primario e non pone prospettive di delegificazione o ulteriori possibilità di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

All'esame del Parlamento attualmente è presente il seguente progetto di legge vertente su materia analoga:

A.S. 1236 (ex A.C. 1660) - 19^a Legislatura - Governo Meloni-I - Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario (19 settembre 2024: Trasmesso dalla Camera - 1° ottobre 2024: In corso di esame in commissione). Si segnala, in particolare, che è stata approvata in prima lettura una modifica dell'articolo 583-quater del codice penale, la quale, incidendo sul primo comma e, per mero coordinamento dell'intervento, sul secondo comma, lascia di fatto inalterata la struttura dell'aggravante in commento e la prevista procedibilità d'ufficio del reato aggravato (si veda quanto rappresentato *sub* 1 e 3 della Parte I).

A.S. 1224 - 19^a Legislatura - Sen. Ignazio Zullo (FdI) e altri - Disposizioni per la tutela della salute in sospensione della gratuità per gli autori di aggressioni contro gli operatori sanitari in occasione di lavoro e di reati contro il patrimonio sanitario (5 settembre 2024: *Presentato al Senato - Da assegnare*)

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non sono pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Lo schema di decreto-legge è compatibile con l'ordinamento europeo.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono aperte procedure di infrazione a carico della Repubblica Italiana.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto-legge in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia UE sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano pendenti giudizi dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non si hanno indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto all'interno degli Stati membri dell'Unione europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Il provvedimento in esame non introduce nuove definizioni normative.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

I riferimenti normativi contenuti nelle disposizioni in esame sono corretti.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Come rappresentato *sub* 3) della parte I, l'intervento normativo introduce disposizioni urgenti, incidendo sulla disciplina attualmente vigente, utilizzando lo strumento della tecnica della novella legislativa.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Nel testo del decreto-legge in esame non vi sono effetti abrogativi impliciti delle disposizioni vigenti tradotti in norme abrogative espresse.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Il provvedimento in esame non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla disciplina normativa attualmente vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non vi sono deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Il decreto-legge in esame non prevede l'adozione di atti successivi attuativi.

8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso presso l'amministrazione della giustizia.

Non vi è stata la necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica.

Esenzione dall'air



Ministero della Giustizia

Ufficio Legislativo

**Al Capo del Dipartimento
per gli Affari giuridici e legislativi**

RICHIESTA DI ESENZIONE DALL'AIR

Si richiede, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del d.p.c.m. 15 settembre 2017, n. 169, l'esenzione dall'AIR con riferimento al decreto-legge recante: *“Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria”*, in relazione al ridotto impatto dell'intervento in presenza delle seguenti condizioni, congiuntamente considerate:

- a) costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari;
- b) numero esiguo dei destinatari dell'intervento;
- c) risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
- d) impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

A tal fine, si rappresenta quanto segue:

a) Costi di adeguamento attesi di scarsa entità in relazione ai singoli destinatari

Le disposizioni recate dal presente disegno di legge importano costi di adeguamento di scarsa entità sia in relazione alla platea di destinatari, sia in relazione al merito delle previsioni introdotte.

La crescita del fenomeno delle aggressioni realizzate a danno del personale sanitario e socio-sanitario nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria ha reso urgente ed indifferibile la necessità di una risposta da parte del legislatore. Risposta che si è inteso realizzare sia attraverso un intervento di diritto sostanziale (con il previsto innalzamento dei limiti edittali di pena per il reato di danneggiamento nell'ipotesi in cui la condotta delittuosa sia posta in essere con violenza o minaccia all'interno o nelle

pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ulteriormente aumentato ove il fatto sia commesso da più persone riunite) sia attraverso un intervento di matrice procedurale, consentendo l'arresto in flagranza, anche differita, per tutti i casi di condotte violente poste in essere all'interno dei contesti sanitari, corredato con un regime rafforzato riferito alle risultanze investigative sia con riferimento al fatto che all'identità dell'autore (sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica).

Nel dettaglio, si precisa quanto segue.

- a) con riferimento alle modifiche apportate all'articolo 635 c.p., si prevede l'innalzamento del trattamento sanzionatorio per le condotte di danneggiamento poste in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, ovvero in occasione del delitti di cui all'articolo 583-quarter, punite con la reclusione da 1 a 5 anni (invece che da 6 mesi a 3 anni) oltre che con la multa fino a 10.000 €, ulteriormente aumentate se il fatto è commesso da più persone;
- b) le modifiche apportate all'articolo 380, comma 2, c.p.p., sono orientate a ricomprendere nel novero dei delitti per i quali è possibile procedere all'arresto obbligatorio in flagranza anche il delitto di lesioni personali commesso in danno degli esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, previsto dall'articolo 583-quarter, comma secondo, c.p., nonché il delitto di danneggiamento previsto dal nuovo comma terzo dell'articolo 635 c.p., introdotto per effetto del presente intervento normativo;
- c) in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 382-bis c.p.p. con l'aggiunta del nuovo comma 1-bis, si estende il regime dell'arresto in flagranza differita ai delitti non colposi commessi all'interno e nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie cui alla lettera che precede, nel caso in cui, per ragioni di sicurezza, ovvero di incolumità pubblica o individuale, ovvero per ragioni inerenti la regolare erogazione del servizio, non sia possibile procedere immediatamente all'arresto, sempreché l'identificazione dell'autore dei fatti avvenga sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, e l'arresto non avvenga oltre le quarantotto ore dal fatto.

Per quanto concerne le disposizioni di carattere sostanziale, il legislatore è dunque intervenuto a circostanziare le modalità di realizzazione di una condotta, già prima costituente fattispecie

di reato, per ricondurvi un più aspro trattamento sanzionatorio: trattandosi di un intervento normativo che si limita a ridefinire il regime sanzionatorio applicabile ad alcune fattispecie di reato di crescente offensività, si può escludere per definizione la configurabilità di costi di adeguamento in capo ai destinatari, che non sono chiamati ad adeguare attivamente le proprie condotte alle prescrizioni impartite, dovendo piuttosto continuare ad astenersi dal porre in essere condotte offensive di beni giuridici già riconosciuti meritevoli di tutela dall'ordinamento giuridico con lo strumento sanzionatorio penale in relazione al comune sentire.

Anche con riferimento invece alle disposizioni di matrice procedurale, relative alla perimetrazione del regime dell'arresto obbligatorio in flagranza e dell'arresto in flagranza differita, si può ragionevolmente escludere che il provvedimento comporti costi di adeguamento attivo in capo ai destinatari.

Si rappresenta infatti che gli adempimenti eventualmente connessi all'implementazione delle previsioni introdotte costituiscono esercizio delle competenze istituzionali proprie degli apparati giudiziari ed amministrativi interessati, e pertanto afferiscono all'esercizio di funzioni nell'ambito di moduli procedurali già pienamente operativi, che non richiedono lo sviluppo ovvero l'esercizio di ulteriori e diverse competenze rispetto a quelle già in essere.

Ai relativi adempimenti le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

b) Numero esiguo dei destinatari dell'intervento

In merito al numero dei destinatari dell'intervento normativo, si premette che essi vanno identificati, oltre che nei soggetti istituzionali tenuti all'applicazione delle norme in questione (magistrati, appartenenti alle forze dell'ordine, Procure della Repubblica), nelle persone a vario titolo coinvolte in procedimenti penali relativi ai reati riguardati dal presente provvedimento; pertanto, è destinato ad operare in un numero estremamente limitato di casi.

Ovviamente appare arduo compiere una stima concreta delle persone fisiche che potranno essere interessate dall'applicazione delle novità introdotte poiché imputate ovvero lese dalle fattispecie di reato considerate, ma si tratta di un numero indubbiamente esiguo.

Il previsto innalzamento del trattamento sanzionatorio per le condotte di danneggiamento poste in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, ovvero in occasione del delitti di cui all'articolo 583-*quarter*, è destinato ad incidere su una schiera plausibilmente esigua di destinatari, come dimostrato dal trend storico

delle condanne comminate ai sensi dell'articolo 583-*quater*¹, pari ad un numero di 6 negli otto anni di riferimento (dal 2016 al 2023):

Sezione (a)	Reato (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 (d)
		definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna
Gip/Gup	Art. 583 quater cp	0	0	0	0	0	0	2	0
Dibattimento	Art. 583 quater cp	0	1	0	0	0	0	1	2

e come altresì dimostrato dalle sentenze di condanna per danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico, che costituisce una valida *proxy* del potenziale impatto applicativo del comma terzo dell'articolo 635 c.p., configurandosi la fattispecie di nuova introduzione una sottocategoria di cui al richiamato articolo 635, comma secondo, n. 1) per l'essere le "strutture sanitarie o socio-sanitarie, residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private", rispettivamente "edifici pubblici o comunque destinati ad uso pubblico":

Sezione (a)	Reato (b)	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna	definiti con condanna
Gip/Gup	Art. 635 c.p. comma 2 n1	152	228	383	365	341	438	531	485
Dibattimento	Art. 635 c.p. comma 2 n1	371	621	937	1.079	914	1.181	1.485	1.424
TOTALE		523	849	1.320	1.444	1.255	1.619	2.016	1.909

Con riferimento, dunque, all'impatto applicativo associabile al novello comma terzo dell'articolo 635, ancorché i dati riportati sembrerebbero suggerire la potenziale applicazione dell'inasprimento sanzionatorio ivi previsto ad alcune migliaia di casi, occorre specificare che:

- a) la *trend* in crescita del numero di sentenze di condanna per il delitto di cui all'articolo 635 comma 2 n. 1) c.p., che si è osservato negli anni 2021 e 2022, è probabilmente riconducibile al fisiologico rallentamento delle attività processuali che si è verificato

¹ Fonte dati elaborazioni statistiche Ministero della Giustizia - DIT - Direzione Generale di Statistica e Analisi Organizzativa – opportunamente specificando che i dati relativi all'anno 2023 sono relativi a 130 sedi gip/gup su 140 ed a 135 sedi dibattimentali su 140.

durante l'anno 2020, anno di piena emergenza Covid-19. Ciò sarebbe dimostrato dai numeri, ovviamente in calo, nell'anno 2020.

E' plausibile, dunque, ritenere maggiormente corretto stimare il valore medio annuale del numero di condanne comminate ai sensi dell'articolo 635, comma secondo, n. 1) c.p. sulla base del periodo precedente l'emergenza pandemica (anni 2016-2019), per un totale di circa 1.034 pronunce di condanne su base annua;

- b) l'effettivo impatto applicativo dell'inasprimento sanzionatorio introdotto è ancora più circoscritto rispetto alle 1.034 pronunce annuali, poiché il danneggiamento delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali è necessariamente un sottoinsieme del danneggiamento di edifici pubblici o destinati ad uso pubblico a cui si riferisce il dato statistico osservato.

Per l'effetto, anche le modifiche all'arresto obbligatorio in flagranza, eventualmente in regime differito, esteso ora al delitto di danneggiamento di strutture sanitarie cui al novello comma terzo dell'635 c.p., nonché al delitto di lesioni a personale esercente una professione sanitaria, di cui all'articolo 583-*quater* c.p., appare di limitato impatto applicativo. A conferma, si riporta di seguito il dato relativo ai numeri di procedimenti iscritti presso le sezioni gip/gup, con precisazione di quanto segue:

- c) i flussi in entrata del dibattimento, essendo in gran parte determinati dai decreti che dispongono il giudizio emessi dalla sezione gip/gup, non verranno riportati negli aggregati di riferimento per evitare la duplicazione del numero dei nuovi procedimenti iscritti;
- d) gran parte del flusso in entrata del gip è costituito dalle richieste di archiviazione che normalmente il gip accoglie.

Sezione ^(a)	Reato ^(b)	Iscritti							
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023 ^(c)
Gip/Gup	Art. 635 comma 2 n1	1.038	1.720	2.067	2.192	2.115	2.334	2.512	2.293
	Art. 583 quater cp	0	1	2	1	1	4	3	18

Per quanto sopra descritto, è plausibile ritenere che il numero di procedimenti per danneggiamento di strutture sanitarie di cui al novello comma terzo dell'articolo 635 c.p., ai quali si potrà applicare la disciplina dell'arresto obbligatorio in flagranza, è notevolmente inferiore rispetto alla proiezione sopra calcolata con riferimento all'articolo 635 comma 2 n. 1) c.p. per le ragioni esposte ai punti b) e d) che precedono.

c) Risorse pubbliche impiegate nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio
L'intervento normativo consiste in norme di natura prettamente sostanziale e procedurale che, in quanto tali, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In linea con la riforma, le modifiche introdotte dallo schema di disegno di legge interessano solo un esiguo numero di delitti di particolare gravità ed allarme sociale. Pertanto, l'implementazione dell'intervento normativo non comporta l'impiego di risorse pubbliche ulteriori rispetto a quelle ordinariamente destinate alla gestione delle attività di indagine ovvero delle attività processuali.

d) Impatto non rilevante sugli assetti concorrenziali del mercato.

Le disposizioni sopra esaminate non impattano per loro intrinseca natura sugli assetti concorrenziali del mercato e non presentano aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo.

L'obiettivo perseguito dal presente disegno di legge è volto ad intensificare i meccanismi di protezione dell'incolumità e della sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie e degli ambienti in cui essi operano, al fine di contrastare il purtroppo crescente fenomeno delle aggressioni in loro danno.

Nella prospettiva sopra evidenziata, l'esistenza di disposizioni come quelle dettate dall'intervento normativo garantiscono un elevato livello di certezza del diritto e di protezione degli interessi delle persone offese dal reato e, al contempo, possono semmai essere idonee ad attrarre investimenti da parte di realtà economiche (basti pensare alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie) operative anche al di fuori dello Stato italiano e a rendere l'assetto concorrenziale del mercato interno ancor più competitivo.

Roma, 9 ottobre 2024

Il Capo dell'Ufficio legislativo

Antonio Mura



VISTO
Roma, 23 OTT. 2024

Il Capo del Dipartimento per gli Affari giuridici e legislativi



1.2.3. Relazione 1256-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 1256-A

Relazione Orale

Relatore Zanettin

TESTO PROPOSTO DALLA 2^a COMMISSIONE PERMANENTE (GIUSTIZIA)

Comunicato alla Presidenza il 29 ottobre 2024

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri** dal **Ministro della salute** e dal **Ministro della giustizia** di concerto con il **Ministro dell'interno**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2024

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)

(Estensore: Tosato)

sul disegno di legge

16 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge e rilevato che:

la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza si rinviene nell'esigenza di adottare misure idonee a costituire un valido apparato di deterrenza e contrasto del fenomeno delle aggressioni in danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza, nonché del danneggiamento delle strutture sanitarie pubbliche;

per quanto attiene al riparto di competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili alla materia « ordinamento penale », rientrando nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: Damiani)

sul disegno di legge

15 ottobre 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo.

DISEGNO DI LEGGE

D'iniziativa del Governo

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Testo proposto dalla Commissione

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

Art. 1.

1. Il decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge**.

2. *Identico*.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, dopo la parola: « socio-sanitario » il segno di interpunzione « , » è soppresso; alla rubrica, la parola: « Modifiche » è sostituita dalla seguente: « Modifica ».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, la parola: « video-fotografica » è sostituita dalla seguente: « videofotografica ».

Decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024.

Testo del decreto-legge

Misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante « Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri » e, in particolare, l'articolo 15; Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante « Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni »; Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante « Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali » e, in particolare,

Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione

l'articolo 16, che prevede disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario; Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante « Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari »;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

« Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. ».

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *a-bis*) sono inserite le seguenti:

« *a-ter*) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

a-quater) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale; »;

b) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« *1-bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto

Articolo 1.

(Modifica all'articolo 635 del codice penale)

1. *Identico:*

« Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata. ».

Articolo 2.

(Modifiche agli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale)

1. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identico:*

« *1-bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto

l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. ».

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni e le autorità interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2024

MATTARELLA

Meloni, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Schillaci, *Ministro della salute*

Nordio, *Ministro della giustizia*

Piantedosi, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli*: Nordio

l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione **videofotografica** o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto. ».

Articolo 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

Identico.

1.2.4. Testo 1

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

BOZZE DI STAMPA

31 ottobre 2024

N. 1

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria (1256-A)

EMENDAMENTI
(al testo del decreto-legge)

Art. 1

1.100

SCALFAROTTO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1-bis

(Contrasto dei fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti e dei beni del sistema sanitario nazionale)

1. Ferme le sanzioni penali applicabili e il risarcimento del danno, chiunque all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario o socio-sanitario è punito con

la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 15.000 a euro 50.000.

2. L'autorità competente a ricevere il rapporto sui fatti di cui al comma 1 a irrogare le sanzioni amministrative previste dai medesimi commi è il prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione. Il verbale contenente l'accertamento e la contestazione delle violazioni è notificato.

3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro della salute, sono definite le modalità di destinazione e gestione dei proventi delle sanzioni amministrative di cui al comma 1.

4. Entro trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento, il trasgressore è ammesso al pagamento della sanzione in misura ridotta. L'applicazione della sanzione in misura ridotta non è ammessa qualora il destinatario del provvedimento sanzionatorio si sia già avvalso, nei cinque anni precedenti, della stessa facoltà.

5. Per tutto quanto non espressamente indicato dalla presente legge si applica la legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del reo o dell'autore della violazione, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata al comma 1 ovvero una sanzione penale:

a) l'autorità giudiziaria e l'autorità amministrativa tengono conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate;

b) l'esazione della pena pecuniaria ovvero della sanzione pecuniaria amministrativa è limitata alla parte eccedente quella riscossa, rispettivamente, dall'autorità amministrativa ovvero da quella giudiziaria.

7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

1.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente

"Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata"».

1.103

IL RELATORE

All'articolo 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, alinea, sostituire le parole: «secondo comma» con le seguenti: «terzo comma»;*

b) *al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*» con le seguenti: «delle condotte previste nell'articolo 583-*quater*, secondo comma» e dopo le parole: «inservibili cose» inserire le seguenti: «mobili o immobili altrui».*

Conseguentemente all'articolo 2:

al comma 1:

- *alla lettera a), capoverso a-*quater*), sostituire le parole: «635, terzo comma» con le seguenti: «635, quarto comma»;*

- *dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 550, comma 2, dopo le parole: «635, terzo» sono inserite le seguenti: «e quarto»;

alla rubrica sostituire le parole: «e 382-bis» con le seguenti: «, 382-bis e 550»;

1.2

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «terzo».

1.3

CASTELLONE, MAZZELLA, LOPREIATO, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,» con le seguenti: «strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza».

1.4

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1 sopprimere le parole: «o private».

1.5

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche o private» inserire le seguenti: «e sui mezzi mobili di soccorso».

1.6

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «dall'articolo 583-quater» con le seguenti: «dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-quater, comma 2,».

1.7 (Comitato per la legislazione)

GIORGIS

Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «dall'articolo 583-quater» inserire le seguenti: «, secondo comma».

1.8

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 583-quater,» inserire le seguenti: «secondo comma,».

1.9

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati»;

b) sostituire le parole «fino a 10.000 euro» con le seguenti «da 1.500 euro a 50.000 euro».

1.10

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati».

1.101

SCALFAROTTO

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «cose mobili o immobili».

1.11

LOPREIATO, CASTELLONE, BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, dopo le parole: «inservibili cose» inserire le seguenti: «mobili o immobili».

1.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

1.13

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

1.14

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

1.15

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

1.16

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

1.17

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o comunque» con le seguenti: «esclusivamente».

1.18

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o comunque» con la seguente: «comunque».

1.19

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, le parole: «con la reclusione da uno» sono sostituite con le seguenti: «con la reclusione da tre mesi».

1.102

SCALFAROTTO

Apportare le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «da uno a cinque anni» con le seguenti: «da uno a tre anni»;

b) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 635, terzo comma, del codice penale le parole: "da uno a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "da sei mesi a tre anni"»;

c) *alla rubrica, sostituire la parola: «Modifica» con la seguente: «Modifiche».*

1.20

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: «cinque» con la seguente: «quattro».

1.21

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pena è altresì aumentata se il fatto è commesso all'interno o nelle pertinenze di un reparto di emergenza-urgenza».

ORDINE DEL GIORNO

G1.100

TREVISI

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1256 - "Conversione in legge del decreto-legge 1à ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria",

premesso che:

la fuga dei medici, in particolare dei neo-laureati, e degli infermieri, causata prevalentemente dal concorso di condizioni di lavoro gravose e eccessivo carico di responsabilità e stipendi inferiori rispetto alla media dei colleghi europei, rappresenta uno dei problemi predominanti del Servizio sanitario nazionale;

il trasferimento in altri Paesi di un numero sempre più elevato di medici e di infermieri, oltre a generare disagi sotto il profilo organizzativo del sistema sanitario, determina una preoccupante carenza di personale con ricadute negative sulla qualità dei servizi erogati e la scarsa affidabilità degli stessi;

con riferimento ai giovani laureati, risulta in costante aumento il numero di coloro che non vogliono prestare servizio nei pronto-soccorso o nei reparti di chirurgia, radioterapia, nefrologia. I dati definitivi delle immatricolazioni per assegnare i 15.256 contratti di specializzazione messi a bando è emerso che non sono stati coperti nel 25% dei casi, con punte massime che arrivano al 50% per il corso di chirurgia generale o toracica, il 70% per la medicina d'emergenza (quella del pronto soccorso) fino agli estremi dell'82% dei posti deserti in radioterapia o del 90% dei contratti per diventare microbiologi e virologi;

il Pronto soccorso è la sintesi più estrema degli evidenti disagi nostro sistema sanitario, rilevato che ogni giorno un considerevole numero di cittadini non riesce ad accedere in tempi rapidi all'assistenza d'emergenza, aggravando le criticità organizzative che si sono stratificate negli anni;

nel mese di maggio 2024, la commissione Affari Sociali della Camera ha stimato che nei Pronto soccorso sarebbero necessari oltre 4.500 medici e circa 10mila infermieri in più. È la ragione per cui questi reparti sono diventati la frontiera più avanzata del fenomeno dei «medici a gettone», ingaggiati tramite le cooperative a colpi di 1.200 euro al giorno;

il servizio prestato nei Pronto soccorso, nei reparti nevralgici, durante le guardie mediche, nel servizio del 118, non è più sicuro per gli operatori;

come emerge dai dati dello scorso settembre pubblicati dall'Amsi - Associazione medici di origine straniera in Italia - e dall'Umem - Unione medica euro mediterranea -, le aggressioni contro i professionisti sanitari in Italia sono aumentate del 38% negli ultimi 5 anni a causa della carenza di personale che genera tempi di attesa eccessivamente lunghi, talvolta con gravi conseguenze per i pazienti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere una programmazione sanitaria al fine di decongestionare le strutture dedicate alla gestione delle emergenze e a prevedere, contestualmente, un aumento delle retribuzioni dei medici e degli infermieri che ivi prestano il loro servizio, garantendo un'assistenza omogenea sul territorio.

EMENDAMENTI

Art. 2

2.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Sopprimere l'articolo.

2.2

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera *a-bis*) è inserita la seguente: "*a-ter*) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale";

a-bis) all'articolo 381, comma 2, lettera h) le parole: "comma 2" sono sostituite dalle seguenti: "secondo e terzo comma".».

2.3

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

"*c-bis*) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

c-ter) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;"»

2.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter), sostituire le parole: «dall'articolo 583-quater, secondo comma,» con le seguenti: «dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-quater, comma 2,».

2.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.100

SCALFAROTTO

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore,

sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto."».

2.6 (Comitato per la legislazione)

GIORGIS

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», primo periodo, premettere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì» e sopprimere le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso.

2.8

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati».

2.9

LOPREIATO, CASTELLONE, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis» dopo la parola: «cose» inserire le seguenti: «mobili o immobili».

2.10

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

2.11

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «I-bis», sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

2.12

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «I-bis», sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

2.13

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «I-bis», sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

2.14

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «I-bis» sostituire le parole: «o comunque» con le seguenti: «esclusivamente».

2.15

MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN, LOPREIATO, BILOTTI

Al comma 1, lettera b), capoverso «I-bis» sostituire le parole: «o comunque» con la seguente: «comunque».

2.16

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, FURLAN

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.» con le seguenti: «si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo».

2.17

LOPREIATO, CASTELLONE, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis», sostituire dalle parole: «, sulla base di documentazione videofotografica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si trovi nelle condizioni di cui al primo comma.».

2.0.1

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN,
ZAMBITO, LORENZIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal

lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1. »

2.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di frui-

zione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.»

2.0.100

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per

le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.»

2.0.3

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un «Registro dei mancati infortuni», come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle

segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

2.0.4

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA, CAMUSSO, FURLAN, ZAMBITO, LORENZIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un « Registro dei mancati infortuni », come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. »

2.0.5

CUCCHI, DE CRISTOFARO, Aurora FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

*(Misure di prevenzione da applicare
nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)*

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un «Registro dei mancati infortuni», come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.»

2.0.6

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

*(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile
2008, n.81 in materia di valutazione dei rischi)*

1. All'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*) Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, in sede di valutazione di rischi presta, altresì, particolare attenzione alla possibile presenza di fattori che possono favorire l'esposizione al rischio e l'importanza di tener conto di eventi

sentinella, tipologia di attività e tipologia di utenza al fine di individuare i gruppi omogenei su cui procedere con priorità alla valutazione dei fattori di rischio.».

2.0.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per la sicurezza negli ospedali)

1. Al fine di incrementare il livello di sicurezza del personale e degli utenti nell'ambito nei presidi ospedalieri pubblici, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo, denominato «Fondo per la sicurezza degli ospedali» con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero della Salute con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le seguenti finalità:

- a) aumento dei presidi di polizia negli ospedali pubblici;
- b) installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree critiche per monitorare e prevenire comportamenti violenti;
- c) formazione specifica per il personale sanitario sulla gestione di situazioni di conflitto con gli utenti;
- d) campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere il rispetto e la collaborazione con il personale sanitario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.»

2.0.10

GUIDOLIN, MAZZELLA, CASTELLONE, PIRRO, LOPREIATO, BILOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie" con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero dell'intero, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno

2025 un incremento di almeno 20 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 16 del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 1-*bis* è soppresso.

2.0.11

LORENZIN, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, ZAMPA, CAMUSSO,
FURLAN, ZAMBITO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.101

SCALFAROTTO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.12 (testo 2)

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)

1. All'articolo 583-*quater* del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare espletati da Guardie Particolari Giurate".»

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter)», dopo le parole: «ad essa funzionali» inserire le seguenti: «e di servizi di sicurezza complementare espletati da Guardie Particolari Giurate»

2.0.13

MAZZELLA, LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3

3.1

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Videosorveglianza)

1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-*bis*, comma 1-*bis* del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-*ter* del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del citato personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.2

LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, MAZZELLA, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesi-

ma tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.».

3.3

CASTELLONE, LOPREIATO, BILOTTI, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni concernenti l'installazione di cartelli informativi)

1. All'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informano delle disposizioni previste di cui al presente decreto e delle relative sanzioni.

2. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.4

CASTELLONE, MAZZELLA, LOPREIATO, BILOTTI, PIRRO, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)

1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, lettera b) e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

3.5

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Supporto psicologico)

1. Al fine di fornire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, presso ciascuna struttura sono istituiti sportelli di assistenza psicologica.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza al personale che ne faccia richiesta;

b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio;

c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero del personale, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle fi-

nalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.6

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di *de-escalation* delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.8

CASTELLONE, LOPREIATO, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Campagne di sensibilizzazione nazionale)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministero della Salute e del Ministero delle imprese e

del *made in Italy*, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere per l'anno 2025, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno in contro i soggetti che compiono tali deplorevoli azioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.7

MAZZELLA, LOPREIATO, BILOTTI, CASTELLONE, PIRRO, GUIDOLIN

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.9

LOPREIATO, CASTELLONE, MAZZELLA, PIRRO, GUIDOLIN, BILOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Gratuito patrocinio)

1. All'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*quinqües*) La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 194 (ant.) del 09/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MERCOLEDÌ 9 OTTOBRE 2024
194ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata ([n. 137-bis](#))

(Parere al Ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la Commissione nella seduta del 21 maggio scorso aveva espresso un parere favorevole con osservazioni sull'atto del Governo n. 137. Ai sensi dell'articolo, comma 2, della legge 26 novembre 2021, n. 206, «il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione». Il termine per l'espressione del parere è di 20 giorni dall'assegnazione e pertanto scade il prossimo 23 ottobre. Invita la relatrice ad illustrare il provvedimento.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), relatrice, illustra lo schema di decreto legislativo, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contenente disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, cosiddetta "riforma Cartabia del processo civile". In attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo - [AG 137](#) - trasmesso per il parere parlamentare alle Camere. Ricorda che il provvedimento è stato quindi assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva (la 2ª Commissione del Senato ha espresso [parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024](#), mentre la II Commissione della Camera ha espresso [parere favorevole con osservazioni](#) il 6 agosto 2024) e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato in sede consultiva per i profili finanziari (ambidue le Commissioni hanno reso il parere in data 10 aprile 2024). Successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla stessa legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da rendere entro il termine del 23 ottobre 2024. Nel rinviare per una trattazione analitica alla tabella contenuta nel dossier predisposto dal Servizio studi, si sofferma in particolare sulle osservazioni contenute nel parere non accolte dal Governo, rispetto alle quali sono stati forniti elementi integrativi. In primo luogo il Governo non ha accolto i rilievi con i

quali si segnalava la possibilità di innovare l'articolo 40 del codice di procedura civile prevedendo una disciplina *ad hoc* sulla connessione tra procedimenti assoggettati al nuovo rito speciale famiglia e procedimenti assoggettati ad altri riti. Al riguardo nella relazione del provvedimento si ricorda che nella riforma si è ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento del giudice di legittimità formatosi in caso di connessione tra cause assoggettate al rito famiglia e cause assoggettate al rito ordinario, orientamento che qualifica tale connessione come "debole". Non è stata poi accolta dal Governo l'osservazione con la quale si segnalava l'opportunità di circoscrivere la portata operativa dell'articolo 96, comma 4, del codice di procedura civile ai soli casi prescritti dai primi due commi con esclusione del comma terzo, prevedendo, pertanto, che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza. Al riguardo, secondo quanto riportato dal Governo, l'applicazione del quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile presuppone che sia stato pronunciato, dal giudice, il provvedimento di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, previsto dal terzo comma del medesimo articolo. Tale provvedimento non è adottato in ogni ipotesi di soccombenza, ma si iscrive nell'ambito della responsabilità aggravata regolata dall'articolo 96 del codice di procedura civile e presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abusando del processo.

Il Governo, ancora, non ha ritenuto di accogliere l'osservazione con la quale si chiedeva con riguardo alla modifica dell'articolo 127-*ter*, primo comma, del codice di procedura civile, di prevedere la fissazione di due termini, in luogo dell'unico termine attualmente previsto, uno per le note scritte e un altro per la replica, al fine di garantire il principio del contraddittorio e considerato che la trattazione scritta sostituisce l'udienza di presenza dove è possibile un contraddittorio pieno. Al riguardo secondo il Governo una simile impostazione determinerebbe una eccessiva dilatazione dei tempi, rilevando che il principio del contraddittorio sarebbe comunque fatto salvo stante la possibilità per il giudice, nell'ambito dei propri poteri di direzione del procedimento, di fissare un'udienza o di concedere termini per replicare in iscritto. Non sono state poi recepite le osservazioni con le quali si chiedeva l'introduzione nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie (fuori dai casi in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I) di un'udienza ulteriore, prima dell'udienza di trattazione, al fine di tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie. Il Governo ha infatti ritenuto che l'introduzione, in via generalizzata e obbligatoria, di una ulteriore udienza determinerebbe il prolungamento dei tempi del processo, a detrimento della parte più debole, nonché la proposizione di ricorsi per l'adozione dei provvedimenti indifferibili, con conseguente aumento del contenzioso. Sotto questo profilo, la relatrice sottolinea come nella prassi - elemento emerso peraltro nel corso delle audizioni - molti tribunali abbiano già introdotto una sorta di udienza filtro: non tener conto delle osservazioni contenute nel parere approvato il 21 maggio scorso, pertanto, rischia di non assicurare uniformità nell'applicazione del nuovo rito di famiglia. Al riguardo fa presente che anziché un'udienza filtro potrebbe essere eventualmente posticipata la barriera preclusiva per la presentazione delle memorie. Il Governo non ha ritenuto altresì di accogliere il parere parlamentare nella parte in cui con riguardo all'articolo 473-*bis*.8, terzo comma, del codice di procedura civile, chiedeva che fossero specificati i compiti e i poteri del curatore speciale del minore; ciò in quanto essendo il curatore speciale, parte del processo, ad esso si devono considerare attribuiti tutti i poteri propri della parte. Infine, nel nuovo schema non sono state accolte le richieste di modifica dell'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile volte a coordinare le varie fasi della procedura esecutiva (in particolar modo la consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche di cui al quarto comma e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo), in quanto la disciplina dettata dall'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile è da considerarsi completata dalla norma contenuta all'articolo 543 del codice di procedura civile, che disciplina le ulteriori modalità di prosecuzione della procedura, senza che emergano profili di incertezza interpretativa tali da rendere necessarie modifiche normative.

Auspica infine che dal dibattito possano emergere indicazioni per la predisposizione di un parere

definitivo, che auspica possa essere ampiamente condiviso come è stato per il parere del 21 maggio scorso.

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), esprimendo il proprio apprezzamento alla relatrice per il lavoro di approfondimento offerto ai membri della Commissione, dichiara la propria adesione alle valutazioni espresse nella relazione con particolare riferimento alle procedure in ambito familiare. Pur consapevole che la giustizia e il suo efficientamento rappresentano uno degli elementi cardine della concessione dei fondi del PNRR ritiene, tuttavia, che a ciò non possa essere sacrificato ogni principio di diritto in particolare quando si tratta di procedure per la composizione di controversie riguardanti le famiglie.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) esprime il proprio apprezzamento rispetto al lavoro di approfondimento compiuto dalla senatrice nella sua relazione illustrativa. Condividendo le osservazioni espresse nel parere del 21 maggio scorso e ribadite in sede di esame del provvedimento definitivo, auspica che queste possano essere eventualmente recepite dal Governo in atti successivi.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel ricordare che in sede di esame dell'atto 137 il Gruppo del Movimento 5 Stelle aveva condiviso molte delle osservazioni contenute nel parere, invita il Governo a tenerle in debita considerazione. Assicura inoltre un approfondimento del testo del nuovo schema di decreto per contribuire a individuare le osservazioni da formulare nel parere.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) ribadisce che proprio nei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie sia quantomai opportuno assicurare uno spazio maggiore per provare una conciliazione tra le parti. Tale esigenza, peraltro, è pienamente in linea con gli obiettivi della riforma del processo civile in quanto è evidente che laddove la conciliazione abbia successo si riesce a raggiungere un effetto deflattivo del contenzioso.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel riservarsi gli approfondimenti necessari, ritiene che le questioni poste dalla relatrice Stefani abbiano natura precipuamente tecnica e che debbano essere condivise da tutti i componenti della Commissione.

Il [PRESIDENTE](#) ricordando i brevi termini di scadenza per l'espressione del parere invita tutti i commissari ad indicare i temi rilevanti da inserire nel parere entro la prima seduta utile della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(1256\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Esame e rinvio)

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), relatore, illustra il provvedimento in titolo che consta di 4 articoli.

L'articolo 1 introduce un nuovo comma nell'articolo 635 del codice penale (che disciplina il reato di danneggiamento), con il quale si punisce con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater* (lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali), distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. La disposizione prevede anche una aggravante speciale (la pena è aumentata fino ad un terzo) che ricorre quando il fatto è commesso da più persone riunite. L'articolo 2 prevede l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria. In particolare, la lettera *a*) del comma 1, inserisce nel secondo comma dell'articolo 380 del

codice di procedura penale due nuove lettere, al fine di ricomprendere nel novero dei reati per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza: il delitto, disciplinato dal secondo comma, del già citato articolo 583-*quater*, del codice penale, di lesioni personali commesso a danno di personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e di chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali (lettera a-*ter*); il delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale (lettera a-*quater*), come introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge in esame testé illustrato. La lettera b) del comma 1 inserisce nell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale un nuovo comma 1-*bis*, diretto a consentire l'arresto in flagranza differita nei casi di: delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa delle funzioni, del servizio o delle attività svolte, ovvero commessi su cose che si trovano all'interno della struttura o che comunque sono destinate al servizio sanitario o socio-sanitario. Al ricorrere di tali condizioni, la nuova disposizione consente di procedere all'arresto "differito", quando non sia possibile procedere immediatamente per ragioni di sicurezza, incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio. Più precisamente, l'arresto può essere disposto nei confronti del soggetto identificato come l'autore del reato, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica che attestino, in modo inequivocabile, la realizzazione del fatto. In ogni caso, l'arresto deve essere compiuto non oltre il tempo necessario alla identificazione del soggetto e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto. L'articolo 3 prevede la clausola di invarianza finanziaria e l'articolo 4 l'entrata in vigore delle norme testé descritte a partire dal 2 ottobre 2024.

Ritiene infine opportuno procedere a un breve ciclo di audizioni.

Dichiarano di condividere la proposta del relatore la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) e i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP) e [BERRINO](#) (FdI).

Il senatore [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), dichiarando a sua volta di condividere la necessità di un breve ciclo di audizioni, fa presente che il tema dei requisiti delle strutture ospedaliere e della loro sicurezza rappresenta uno snodo cruciale. Sul tema nella scorsa e nell'attuale legislatura - Atto Senato n. 557 - ha infatti presentato un disegno di legge diretto a modificare la cosiddetta "legge Mariotti" al fine di individuare le modalità per istituire dei presidi fissi di polizia nelle strutture ospedaliere.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la programmazione dei lavori sul decreto sarà stabilita nell'Ufficio di Presidenza già convocato al termine della seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1146\) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale](#)

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP) ritiene che il tema della regolamentazione dell'intelligenza artificiale rappresenti una delle maggiori sfide con cui debbono misurarsi tutti i settori ed in particolare quello della giustizia. In relazione al disegno di legge in esame rileva la necessità di precisare alcuni aspetti, con riguardo in particolare specifico all'articolo 12 che disciplina l'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali. Quanto al comma 1, infatti, appare necessario - come emerso anche dalle audizioni svolte - chiarire il principio di prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d'opera rispetto all'utilizzo per attività strumentali di sistemi di intelligenza artificiale. Analoghe richieste di migliore definizione riguardano anche il comma 2 del medesimo articolo 12, nel quale si prevede che il professionista comunichi al soggetto destinatario della prestazione intellettuale le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati, anche al fine di assicurare il rapporto fiduciario. La disposizione non chiarisce alcuni aspetti fondamentali, come la forma che tale comunicazione dovrà avere ovvero come possa incidere la medesima

comunicazione nel rapporto fiduciario tra cliente ed avvocato e quale valore legale debba avere. In generale, ritiene che la formulazione delle disposizioni del disegno di legge di competenza della Commissione giustizia soffra di una indeterminatezza definitoria e che pertanto sotto questo profilo occorra sensibilizzare le Commissioni di merito ed il Governo ai fini di una eventuale modifica; preannuncia pertanto che il suo Gruppo farà pervenire alla relatrice quanto prima delle proposte da inserire nel parere da rendere sul provvedimento.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) ricorda come il tema dell'intelligenza artificiale riferito al settore della giustizia sia stato da tempo attenzionato dalla Commissione, prima attraverso l'avvio di una specifica indagine conoscitiva, e quindi attraverso un esame approfondito delle disposizioni del provvedimento in esame. Quello dell'intelligenza artificiale rappresenta un tema cruciale per il futuro della giustizia ed il suo Gruppo ritiene che sulla regolamentazione dei sistemi di IA debba essere svolta una riflessione condivisa da parte di tutte le forze politiche e degli operatori. Con specifico riferimento alle modifiche al codice penale introdotte dall'articolo 25 del disegno di legge ritiene che le norme non siano sufficientemente determinate, né esaustive. In relazione all'introduzione dell'aggravante generica di cui al comma 1, lettera a), rileva come la locuzione "sistemi di intelligenza artificiale" sia troppo indeterminata e rischi di violare il principio di tassatività del diritto penale; peraltro, in tutto il disegno di legge si utilizza tale locuzione e pertanto occorrerebbe individuare una migliore definizione dei sistemi di IA. Nel corso delle audizioni - prosegue - è stato sottolineato inoltre come di fronte a queste nuove tecnologie non basta individuare delle nuove aggravanti per assicurare una tutela penale completa, ma occorrerebbe altresì intervenire sulla parte generale del codice penale, ad esempio modificando la responsabilità degli enti. Chiede pertanto al Governo di fare una riflessione sul punto anche al fine di assicurare una tutela piena nei confronti dell'utilizzo illecito dei sistemi di intelligenza artificiale.

Il vice ministro SISTO ricorda che il Governo italiano è stato il primo ad intervenire in Europa con un provvedimento normativo diretto alla regolamentazione dell'intelligenza artificiale; trattandosi di una materia particolarmente complessa ed innovativa accoglie con favore qualsiasi suggerimento o indicazione da parte del Parlamento. Replicando al senatore Bazoli specifica che nella definizione dell'aggravante generica di cui all'articolo 25, comma 1, lettera a) del provvedimento viene specificato che i sistemi di intelligenza artificiale il cui utilizzo dà luogo all'applicazione dell'articolo 61 del codice penale siano quelli che "per la loro natura o per le modalità di utilizzo abbiano costituito un mezzo insidioso". Ritiene pertanto che la norma, diversamente da quanto sostenuto dal senatore Bazoli, sia sufficientemente determinata e conforme al principio di tassatività del diritto penale. Con riferimento poi al tema della responsabilità degli enti ritiene che debba essere oggetto di particolare valutazione l'inserimento dei reati introdotti dall'articolo 25 nel decreto legislativo n. 231 del 2001. In proposito ritiene fondamentale il confronto con i commissari nella prospettiva di un dialogo tecnicamente orientato verso la migliore definizione e regolamentazione dei sistemi di intelligenza artificiale e del loro impiego illecito.

Il [PRESIDENTE](#), in qualità di relatrice, segnala che tutti gli aspetti indicati nel dibattito saranno adeguatamente approfonditi e che al termine della discussione generale - e comunque nella settimana a partire dal 21 ottobre - presenterà alla Commissione una proposta di parere su cui discutere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali ([n. 196](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 4, della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 2 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#), poiché si avvicina la scadenza del termine per l'espressione del parere, chiede a tutti coloro che intendono intervenire di farlo nella prima seduta utile della Commissione.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, in materia di mediazione civile e commerciale e negoziazione assistita ([n. 213](#))

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Esame e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, adottato ai sensi dell'articolo 1, commi 3 e 4, della legge delega per la riforma del processo civile (legge n. 206 del 2021) e sul quale la Commissione giustizia è chiamata ad esprimere parere entro il 1° dicembre 2024. Il provvedimento reca disposizioni correttive in materia di mediazione e negoziazione assistita da avvocati, strumenti per la risoluzione alternativa delle controversie di cui il legislatore intendeva favorire l'utilizzo con finalità deflattive del contenzioso civile.

In particolare, il citato comma 4 contiene una serie di principi e criteri direttivi cui il decreto legislativo n. 149 del 2022 (cosiddetta "riforma Cartabia del processo civile") ha dato attuazione, apportando significative modifiche alla disciplina della mediazione e a quella della negoziazione assistita da avvocati contenute, rispettivamente, nel decreto legislativo n. 28 del 2010 e nel decreto-legge n. 132 del 2014, convertito, con modificazioni dalla legge n. 162 del 2014. Lo schema di decreto interviene nuovamente su tali provvedimenti in quanto in sede di prima applicazione della nuova normativa è stata riscontrata la necessità di apportare taluni correttivi. Passa quindi ad illustrare il merito del provvedimento che si compone di 5 articoli.

L'articolo 1 reca modifiche alle disposizioni in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali contenute nel decreto legislativo n.28 del 2010. Fra gli interventi più significativi si segnala, in primo luogo, la modifica dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 recante norme in tema di «Condizione di procedibilità e rapporti con il processo». Il provvedimento interviene sul comma 2, al fine di dirimere problemi interpretativi sorti nella prassi, nella parte in cui prevede che nei casi di mediazione obbligatoria, l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda introduttiva del giudizio, posto che l'ampia formulazione precedente, che faceva riferimento alla "*domanda giudiziale*", ha fatto sorgere dubbi con riguardo alla procedibilità della domanda riconvenzionale proposta a seguito di domanda introduttiva non soggetta alla condizione di procedibilità. Di particolare rilievo sono poi le modifiche apportate con riguardo alla possibilità di svolgimento della mediazione in modalità telematica e alla partecipazione a distanza agli incontri. Segnala, ancora, le modifiche alle disposizioni concernenti la durata del procedimento di mediazione contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo n. 28. Il comma 1 dell'articolo 6, come novellato, aumenta la durata del procedimento da tre a sei mesi. Nel testo vigente si prevede una durata "non superiore" a tre mesi. Peraltro, il testo novellato dispone una "durata di sei mesi", senza qualificare tale durata come limite superiore. La possibilità di proroga della durata (di tre mesi) prevista a legislazione vigente viene mantenuta nel testo novellato. La novella prevede esplicitamente la possibilità di ulteriori proroghe, stabilendo che le suddette proroghe possano essere fissate "di volta in volta" per un periodo "non superiore" a tre mesi, fatti salvi i casi in cui la mediazione si inserisca nel corso di un giudizio pendente. Inoltre, la novella (comma 3 dell'articolo 6) stabilisce che il termine di durata del procedimento di mediazione non è soggetto a sospensione feriale, laddove il testo vigente prevede l'esclusione dalla sospensione feriale solo in alcune ipotesi.

L'articolo 1 reca, poi, modifiche alle norme sul patrocinio a spese dello Stato nella mediazione civile e commerciale contenute nel Capo II-*bis* (composto dagli articoli da 15-*bis* a 15-*decies*) del decreto legislativo n. 28 del 2010, fra le altre, specificando che il patrocinio a spese dello Stato per l'assistenza dell'avvocato nel procedimento di mediazione è assicurato, oltre che al cittadino italiano non abbiente, anche: allo straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale al momento del sorgere del fatto o rapporto oggetto della mediazione; all'apolide; a enti o associazioni che non perseguono scopi di lucro e non esercitano attività economica.

Da ultimo puntuali modifiche sono apportate all'articolo 16 del decreto legislativo n. 28, recante disposizioni inerenti agli organismi di mediazione e ai formatori. Tale articolo 16, al comma 1,

prevede che enti pubblici o privati, aventi determinati requisiti e iscritti in apposito registro, sono abilitati a costituire organismi per la gestione del procedimento di mediazione. Il comma 1-*bis* dell'articolo 16 dispone, invece, circa i requisiti di serietà di tali organismi, stabilendo che nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, si dia conto dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie e di formazione nei medesimi ambiti. Lo schema di decreto in esame interviene al riguardo operando una distinzione tra i requisiti di serietà che devono essere posseduto da enti privati e dagli enti pubblici.

L'articolo 2 apporta una serie di modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, e recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile. In particolare, le modifiche riguardano il Capo II del decreto-legge, istitutivo della procedura di negoziazione assistita da avvocati, che si compone di due sezioni: la sezione I, recante norme procedurali per la negoziazione assistita (articoli da 2 a 11); la sezione II, riguardante la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nella negoziazione assistita (articoli da 11-*bis* a 11-*undecies*).

Con riguardo alle modifiche apportate alla sezione I l'intervento normativo, analogamente a quello effettuato dall'articolo 1 sul procedimento di mediazione, è volto, in particolare, a dare più precisa attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 4, lett. *p*), della legge 206/2021, in base al quale "le procedure di mediazione e di negoziazione assistita possono essere svolte, su accordo delle parti, con modalità telematiche e gli incontri possono svolgersi con collegamenti da remoto".

Di rilievo sono poi le modifiche che incidono sulla sezione II del citato decreto-legge n. 132 del 2014 ed in particolare sugli articoli 11-*bis*, 11-*quinquies* e 11-*septies*. Lo schema di decreto in esame interviene sull'articolo 11-*bis*, che disciplina il patrocinio a spese dello Stato a favore della parte non abbiente nelle ipotesi in cui la negoziazione assistita costituisca condizione di procedibilità della domanda giudiziale, al fine di meglio specificare a quali soggetti viene riconosciuto il diritto di accesso a tale agevolazione. Attraverso l'aggiunta di 3 nuovi commi all'articolo 11-*quinquies* e la soppressione di una parte del comma 3, sono quindi individuati alcuni specifici adempimenti ai fini dell'ammissione anticipata al patrocinio medesimo e precisati taluni aspetti legati alla nomina dell'avvocato.

L'articolo 3 reca l'abrogazione del comma 20-*bis* dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18/2020, norma che aveva disciplinato lo svolgimento dei procedimenti di mediazione nel periodo segnato dalla crisi pandemica dovuta al virus Covid-19, disponendo che: dal 9 marzo al 30 giugno 2020, gli incontri di mediazione potessero svolgersi in via telematica, previo consenso di tutte le parti coinvolte nel procedimento; nel periodo successivo, gli incontri avrebbero potuto comunque continuare a svolgersi mediante sistemi di videoconferenza, sempre acquisito il consenso di tutte le parti.

L'articolo 4 detta alcune disposizioni transitorie e finali riguardanti l'applicazione della nuova disciplina in materia di mediazione.

L'articolo 5 reca infine la clausola di invarianza finanziaria.

Fa infine presente che, anche in considerazione della natura tecnica del provvedimento, proporrà alla Commissione di svolgere un breve ciclo di audizioni.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,05.

1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 138 (pom.) del 15/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 138

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15,30

AUDIZIONI DEL DOTTOR ANTONIO MAGI, PRESIDENTE DELL'ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI, CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI ROMA, E DEL PROFESSOR GIAN LUIGI GATTA, ORDINARIO DI DIRITTO PENALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1256 (D.L. 137/24 - NORME PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO)

1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 139 (pom.) del 16/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)**

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 139

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024

Presidenza del Vice Presidente

[SISLER](#)

Orario: dalle ore 14,30 alle ore 15,10

AUDIZIONI DEL DOTTOR FILIPPO ANELLI, PRESIDENTE DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, DEL PROFESSOR FRANCESCO BARTOLO MORELLI, ASSOCIATO DI DIRITTO PROCESSUALE PRESSO L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, E DELLA DOTTORESSA ANNALISA IMPARATO, SOSTITUTO PROCURATORE DELLA REPUBBLICA DI SANTA MARIA CAPUA VETERE, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1256 (D.L. 137/24 - NORME PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE SANITARIO)

1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 198 (pom.) del 22/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2024
198ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

Interviene, ai sensi dell'articolo 47, comma 1-bis, del Regolamento, il dottor Riccardo Turrini Vita.

La seduta inizia alle ore 13.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il [PRESIDENTE](#) avverte che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla *web-TV* e che la Presidenza ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. La pubblicità della procedura informativa verrà inoltre assicurata attraverso la resocontazione stenografica.

Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del dottor Riccardo Turrini Vita nell'ambito della proposta di nomina del Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale

Il [PRESIDENTE](#) dà il benvenuto al dottor Riccardo TURRINI VITA, che ringrazia e al quale cede la parola per il suo intervento.

Il dottor Riccardo TURRINI VITA illustra il suo *curriculum vitae*.

Intervengono per chiedere chiarimenti i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Ada [LOPREIATO](#) (M5S), [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE) e [RASTRELLI](#) (Fdl), ai quali replica il dottor Turrini Vita.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia il dottor Turrini Vita e dichiara conclusa l'audizione.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 54)

(Parere al ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n.146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10. Esame.

Parere favorevole)

Il senatore [RAPANI](#) (Fdl), relatore, illustra la proposta di nomina del Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale (n. 54) all'esame della Commissione. Essa trae fondamento dalle previsioni contenute nell'articolo 7 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 146 - convertito con modificazioni dalla legge n. 10 del 2014 - recante misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria - con cui è stato istituito, presso il Ministero della giustizia, il predetto Garante nazionale. Il Garante - la cui istituzione rappresenta una risposta ad alcune delle criticità evidenziate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la sentenza cosiddetta "Torreggiani" dell'8 gennaio 2013 - vigila affinché l'esecuzione della custodia dei detenuti e dei soggetti comunque sottoposti a forme di limitazione della libertà personale sia attuata in conformità ai principi costituzionali e alle previsioni interne ed internazionali in materia di diritti umani. Nell'ambito delle competenze attribuite al Garante rientrano, tra le altre: lo

svolgimento di visite ed ispezioni presso gli istituti penitenziari o strutture pubbliche e private dove si trovano soggetti comunque privati della libertà personale; l'accesso agli atti contenuti nel fascicolo dei detenuti; la formulazione di raccomandazioni alle amministrazioni che non adempiono agli obblighi di legge. Esso, inoltre, collabora con i Garanti territoriali definendo gli obiettivi da realizzare e occupandosi del coordinamento con tali strutture periferiche e informa annualmente le Camere ed il Governo sull'attività svolta. Il comma 2 del citato articolo 7 disciplina la procedura di nomina dei componenti del Garante nazionale: il Presidente e due membri, che restano in carica per cinque anni non prorogabili, scelti tra persone indipendenti e competenti nelle discipline afferenti la tutela dei diritti umani, sono nominati, previa delibera del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica e sentite le competenti Commissioni parlamentari. Ricorda al riguardo che nella seduta del 18 ottobre 2023 la Commissione giustizia del Senato - così come l'analoga Commissione presso la Camera dei deputati - ha formulato un parere favorevole sulla proposta di nomina del Collegio del Garante dei detenuti, nelle persone del Presidente professor D'Ettore e dei due componenti professor Serio e avvocato Conti.

Poiché il professor D'Ettore, nominato Presidente del Garante con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, è scomparso recentemente, ed occorrendo pertanto provvedere alla sua sostituzione, il Ministro della giustizia ha proposto il dottor Turrini Vita quale Presidente del Garante. Successivamente, nella riunione del 2 ottobre scorso, il Consiglio dei ministri ha avviato la procedura di nomina del dottor Turrini Vita. La Commissione giustizia del Senato - così come l'analoga della Camera - dovranno pertanto procedere all'espressione del parere a norma del citato articolo 7 del decreto-legge n. 146 del 2013. Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Senato, la Commissione dovrà esprimersi entro il 28 ottobre. Alla luce del *curriculum* in distribuzione e dell'audizione del candidato, propone di esprimere parere favorevole alla proposta di nomina.

Si passa quindi alle votazioni a scrutinio segreto. Prendono parte alla votazione i senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), Giulia [BONGIORNO](#) (LSP-PSd'Az), Susanna Donatella [CAMPIONE](#) (FdI), [GASPARRI](#) (FI-BP-PPE), [LISEI](#) (FdI) (in sostituzione del senatore Berrino), Ada [LOPREIATO](#) (M5S), [RAPANI](#) (FdI), [RASTRELLI](#) (FdI), Anna [ROSSOMANDO](#) (PD-IDP), [SALLEMI](#) (FdI), [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), [SILVESTRONI](#) (FdI), [SISLER](#) (FdI), Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [VERINI](#) (PD-IDP) e [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE).

All'esito dello scrutinio, la proposta di nomina del dottor Riccardo Turrini Vita a Presidente del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale è approvata risultando 11 voti favorevoli, 4 voti contrari e un astenuto.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata (n. 137-bis)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) dopo aver ricordato brevemente l'*iter* relativo all'espressione del parere della Commissione sull'Atto del Governo n. 137 e le osservazioni in esso contenute fa presente che nella attuale proposta di parere (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna) non solo ha richiamato tutte le osservazioni non accolte nell'Atto del Governo n. 137-*bis*, ma che ha insistito, con due apposite osservazioni su due temi specifici, relativi alla soppressione del quarto comma dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata e alla revisione del rito speciale per le persone dove si invita il Governo a valutare la postergazione della barriera preclusiva prevedendo la possibilità di memorie integrative a seguito della prima udienza ed eventualmente a individuare un'udienza ai soli fini conciliativi prima della totale *discovery*.

Interviene quindi la senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), che illustra un parere alternativo, pubblicato in

allegato al resoconto, a quello avanzato dalla relatrice, nel quale si chiede un intervento più ampio di quello proposto, che richiami espressamente anche le osservazioni già contenute nel primo parere sull'Atto del Governo n. 137.

La relatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), dichiara di poter accogliere nel nuovo parere, riformulandolo conseguentemente, alcune delle osservazioni avanzate dalla senatrice Lopreiato. In particolare ritiene di poter accogliere l'osservazione che invita il Governo a rivedere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali modificando in particolare gli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile. Ritiene poi di poter accogliere l'invito al Governo ad eliminare le gravose incombenze imposte agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo di posta certificata, con particolare riferimento agli accertamenti e alle conseguenti dichiarazioni richieste. Ritiene inoltre di poter accogliere l'invito al Governo, con riferimento al processo di esecuzione, a modificare l'articolo 492-*bis* del codice di procedura penale al fine di prevedere che quanto vengano rivenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore di quest'ultimo di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento. Ritiene infine di poter accogliere, sempre in materia di procedura esecutiva, la proposta di eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione al ruolo nei confronti del debitore esecutato.

Non essendovi interventi in dichiarazione di voto, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni integrata nel senso illustrato dalla relatrice, pubblicata in allegato al resoconto, viene approvata, risultando pertanto preclusa la proposta di parere presentata dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

IN SEDE REFERENTE

[\(1256\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 9 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono pervenuti i pareri non ostativi della 1a, della 5a e della 10a Commissione. È altresì pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Avverte inoltre che alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti sono stati presentati 60 emendamenti, 1 ordine del giorno e 1 proposta di coordinamento, che saranno pubblicati in allegato al resoconto di questa seduta.

Chiede se vi siano interventi in discussione generale.

I presentatori degli emendamenti dichiarano che interverranno all'atto della loro illustrazione rinunciando pertanto ad intervenire in discussione generale.

Nessun altro chiedendo di intervenire il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(404\)](#) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che è terminata l'illustrazione di tutti gli emendamenti e degli ordini del giorno. Chiede alla relatrice Campione e al rappresentante del Governo se abbiano operato i necessari approfondimenti per giungere all'espressione dei pareri sugli emendamenti e sugli ordini del giorno.

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) dichiara di poter procedere all'espressione dei pareri ed in relazione all'articolo 1 esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 e 1.0.1, mentre in relazione all'emendamento 1.4 esprime un parere favorevole previa riformulazione di cui dà lettura.

Il vice ministro SISTO dichiara l'avviso conforme del Governo sugli emendamenti in questione.

Si passa quindi all'espressione dei pareri riferiti all'articolo 2.

La relatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti all'articolo 2, ad eccezione dell'emendamento 2.2, sul quale esprime parere favorevole se sarà accolta la

riformulazione, di cui dà lettura.

Invita infine al ritiro dell'emendamento 2.0.1 ed esprime parere contrario sull'ordine del giorno G/404/1/2.

Il vice ministro SISTO esprime un parere conforme a quello della relatrice.

I senatori [BAZOLI](#) (PD-IDP), e i senatori Erika [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) e [POTENTI](#) (LSP-PSd'Az), rispettivamente presentatori degli emendamenti 1.4 e 2.2, chiedono il tempo necessario ad approfondire le proposte di riformulazione avanzate dalla relatrice e dal rappresentante del Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137-bis

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo
premessi che:

- la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;
- in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo - AG n. 137- contenente disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile);
- la Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024;
- successivamente all'espressione del predetto parere parlamentare il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla stessa legge delega, ha trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (AG n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato;
- le Commissioni dovranno pronunciarsi entro il termine del 23 ottobre 2024;

preso atto delle motivazioni riportate nella relazione illustrativa del provvedimento in merito al mancato accoglimento di alcune osservazioni avanzate dalla Commissione nel parere;

ribadendo le osservazioni già espresse nel parere del 21 maggio 2024 sull'Atto del Governo n. 137 esprime parere favorevole ed insiste in particolare sulle seguenti osservazioni già formulate, ma che qui si specificano:

- con riferimento alla responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, considerato che la previsione di cui al quarto comma non prevede discrezionalità in capo al giudice, ma una automatica applicazione ogni qualvolta si abbia una condanna ai sensi del primo, del secondo o del terzo comma, si invita il Governo a sopprimere il quarto comma ovvero, in subordine, di prevedere che il quarto comma si applichi eventualmente solo nei casi previsti dal primo comma, considerato che l'abuso del diritto ivi sanzionato - e riconosciuto in sentenza - potrebbe giustificare l'aggravio;
- con riferimento al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie di cui al Libro Secondo, Titolo IV-bis, Capo III, Sezione I, del codice di procedura civile, ferma restando l'esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, si invita il Governo a valutare la postergazione della barriera preclusiva prevedendo la possibilità di una memoria integrativa a seguito della prima udienza, permettendo così di trovare eventuali accordi conciliativi nella prima udienza. In subordine, qualora il Governo non intendesse accogliere tale indicazione, valuti che sia almeno introdotta espressamente la previsione di una udienza ai soli fini conciliativi prima della totale *discovery*. Infatti, sul punto la Relazione illustrativa risulta contraddittoria, in quanto ammette per un verso che il Giudice possa, nell'ambito dei poteri di direzione del processo a lui spettanti, di fissare un'udienza a fini conciliativi precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, per un altro lo stesso Governo esprime contrarietà alla fissazione di una udienza precedente alla totale *discovery*. In ogni caso nella medesima Relazione non si dà conto del mancato accoglimento dell'osservazione relativa all'introduzione di una postergazione della barriera

preclusiva.

Si chiede poi l'accoglimento delle ulteriori osservazioni che seguono:

-auspicando che il Governo voglia rivedere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali, al fine di prediligere un sistema in cui prevalga la sostanza sulla forma, si chiede voglia valutarsi in particolare il restringimento dell'operatività della sanzione dell'inammissibilità al solo contenuto dell'appello e non ai requisiti formali di sinteticità, prevedendo in particolare che all'articolo 342 del codice di procedura civile ed all'articolo 434 la seguente formulazione al comma 1: «(omissis) l'appello deve essere motivato, redatto in modo chiaro sintetico e specifico e per ciascuno dei motivi deve indicare, a pena di inammissibilità (omissis)»

- eliminare i gravosi incombeni imposti agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo pec, con particolare riferimento ai molteplici accertamenti e conseguenti dichiarazioni richieste.

Con riferimento al processo di esecuzione:

- modificare l'articolo 492-*bis* del codice di procedura civile nel senso di prevedere espressamente che, quando vengano rinvenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, all'esito della comunicazione dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore del creditore di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento;

- in materia di procedura esecutiva, eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore esecutato.

SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DALLA RELATRICE SULL'ATTO DEL GOVERNO N. 137-*bis*

La Commissione,
esaminato lo schema di decreto legislativo in titolo
premesse che:

- la legge delega 26 novembre 2021, n. 206, all'articolo 1, comma 3, prevede la possibilità di adottare entro il 1° novembre 2024 più decreti legislativi correttivi;
- in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo - AG n. 137- contenente disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 (cosiddetta riforma Cartabia del processo civile);
- la Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024;
- successivamente all'espressione del predetto parere parlamentare il Governo, ritenendo di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, in attuazione di quanto previsto dalla stessa legge delega, ha trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (AG n. 137-*bis*) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni competenti di Camera e Senato;
- le Commissioni dovranno pronunciarsi entro il termine del 23 ottobre 2024;

preso atto delle motivazioni riportate nella relazione illustrativa del provvedimento in merito al mancato accoglimento di alcune osservazioni avanzate dalla Commissione nel parere;
ribadendo le osservazioni già espresse nel parere del 21 maggio 2024 sull'Atto del Governo n. 137
esprime parere favorevole ed insiste in particolare sulle seguenti osservazioni già formulate, ma che qui si specificano:

- con riferimento alla responsabilità aggravata di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile, considerato che la previsione di cui al quarto comma non prevede discrezionalità in capo al giudice, ma una automatica applicazione ogni qualvolta si abbia una condanna ai sensi del primo, del secondo o del terzo comma, si invita il Governo a sopprimere il quarto comma ovvero, in subordine, di prevedere che il quarto comma si applichi eventualmente solo nei casi previsti dal primo comma, considerato che l'abuso del diritto ivi sanzionato - e riconosciuto in sentenza - potrebbe giustificare l'aggravio;

- con riferimento al rito speciale per le persone, i minorenni e le famiglie di cui al Libro Secondo, Titolo IV-*bis*, Capo III, Sezione I, del codice di procedura civile, ferma restando l'esclusione dei procedimenti in cui siano allegati abusi familiari o condotte di violenza domestica o di genere, si invita

il Governo a valutare la postergazione della barriera preclusiva prevedendo la possibilità di una memoria integrativa a seguito della prima udienza, permettendo così di trovare eventuali accordi conciliativi nella prima udienza. In subordine, qualora il Governo non intendesse accogliere tale indicazione, valuti che sia almeno introdotta espressamente la previsione di una udienza ai soli fini conciliativi prima della totale discovery. Infatti, sul punto la Relazione illustrativa risulta contraddittoria, in quanto ammette per un verso che il Giudice possa, nell'ambito dei poteri di direzione del processo a lui spettanti, di fissare un'udienza a fini conciliativi precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, per un altro lo stesso Governo esprime contrarietà alla fissazione di una udienza precedente alla totale discovery. In ogni caso nella medesima Relazione non si dà conto del mancato accoglimento dell'osservazione relativa all'introduzione di una postergazione della barriera preclusiva.

**SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAI SENATORI
ADA LOPREIATO, ANNA BILOTTI E SCARPINATO
SULL'ATTO DEL GOVERNO n. 137-bis**

La 2ª Commissione, in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3, della legge 26 novembre 2021, n. 206 (A.G. 137-bis).
premesse che:

lo schema di decreto legislativo in esame (AG 137-bis), adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 206 del 2021, contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo n. 149 del 2022, c.d. "riforma Cartabia del processo civile". La legge n. 206 del 2021 presenta un duplice contenuto: da una parte delega il Governo alla riforma del processo civile, dettando specifici principi e criteri direttivi, e dall'altra modifica direttamente alcune disposizioni sostanziali e processuali relative ai procedimenti in materia di diritto di famiglia, esecuzione forzata e accertamento dello stato di cittadinanza.

considerato che:

in attuazione della delega, è stato approvato in via preliminare dal Governo, in data 15 febbraio 2024, lo schema di decreto legislativo - AG 137, trasmesso per il parere parlamentare alle Camere; il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in sede consultiva e alle Commissioni bilancio di Camera e Senato in sede consultiva per i profili finanziari; successivamente all'espressione dei suddetti pareri parlamentari il Governo ha ritenuto di non accogliere integralmente le osservazioni ivi contenute, pertanto, in attuazione di quanto previsto dalla legge delega, ha quindi trasmesso nuovamente lo schema di decreto legislativo (n. 137-bis) alle Camere per l'espressione di un ulteriore parere da parte delle Commissioni giustizia e bilancio di Camera e Senato;

considerato ancora che:

all'articolo 2, l'atto in esame modifica l'art. 38 disp. att. c.c., relativo alla competenza per i procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni; in particolare, lo schema di decreto correttivo introduce una modifica dell'art. 38 c.p.c. che prevede che il rilievo dell'incompetenza avvenga, non più in occasione dell'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., ma in sede di verifiche ex art. 171-bis c.p.c.;

Tuttavia, data la natura generale della norma, che opera in relazione a tutti i riti e non solo rispetto al processo ordinario di primo grado, appare opportuno differenziare le diverse ipotesi, così da prevedere che nel rito ordinario di cognizione l'incompetenza per materia, per valore e per territorio (nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c.), siano rilevate d'ufficio con il decreto previsto dall'articolo 171-bis e, negli altri casi, non oltre la prima udienza di comparizione;

l'art. 3 del provvedimento reca una pluralità di modifiche al codice di procedura civile, al fine di adeguare il codice di rito al processo telematico e ad altri mutamenti legislativi nel frattempo intervenuti, allo stesso tempo introducendo disposizioni volte a chiarire o prevenire dubbi interpretativi e disposizioni di coordinamento;

segnatamente, il comma 1 interviene sugli artt. 127-ter e 128 in materia di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza - al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, di risolvere talune questioni sorte circa la compatibilità della trattazione scritta con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, prevedono la comparizione delle parti - prevedendo: che l'udienza non possa essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice (lett. g, n. 1); la facoltà del giudice di sostituire l'udienza pubblica con la trattazione scritta salvo che una delle parti si opponga (in tale ultimo caso il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica) (lett. g, n. 2, e lett. h); nonché l'aggiunta, all'art. 127-ter, della previsione per cui il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine assegnato per il deposito delle note si considera letto in udienza (lett. g, n. 3); come testè anticipato, con la modifica dell'art. 127 c.p.c. e l'introduzione dell'art. 127 ter c.p.c. si è prevista anche la possibilità per il giudice di disporre che le udienze civili possano essere sostituite dal deposito telematico di note scritte. La maggiore flessibilità nelle forme dell'udienza deve, tuttavia, essere accompagnata necessariamente dalla garanzia del diritto di ciascuna parte alla trattazione in presenza;

alla luce degli effetti applicativi derivanti dagli articoli su menzionati e rilevati dagli addetti ai lavori, appare opportuno un intervento legislativo per chiarire che sia l'udienza a trattazione scritta, che quella da remoto, non possano rappresentare la regola, ma l'eccezione, di guisa che si proceda in questo senso solo ove vi sia richiesta delle parti e non sia, invece, disposta dal giudice inaudita altera parte: ciò in considerazione del fondamentale contributo derivante dall'interlocazione personale col giudice in udienza, talvolta illuminante anche ai fini dell'evoluzione della causa;

in particolare, lo svolgimento dell'udienza da remoto andrebbe sempre autorizzata per il difensore che la richieda e sempre che si tratti di un'udienza che non richieda la partecipazione di altri soggetti. Mentre, per la udienza a trattazione scritta, è opportuno che questa sia disposta solo quando, all'esito della precedente udienza celebrata in modalità ordinaria o da remoto, i difensori delle parti abbiano ciò richiesto o abbiano aderito alla proposta del giudice. In alternativa, sarebbe possibile prevedere un meccanismo in cui il giudice con provvedimento possa stabilire la specifica modalità fuori udienza, ma garantendo a ciascuna parte la facoltà di opporvisi, senza la necessità di alcuna motivazione a sostegno, dando impulso in tale ultimo caso alla udienza in presenza;

in tal modo si riaffermerebbe che la modalità ordinaria di trattazione della causa sia rappresentata dall'udienza in presenza e che sussista un vero e proprio diritto all'udienza di ogni parte, rientrante fra le garanzie ad un equo processo, funzionali ad assicurare la trasparenza dell'operato e della decisione finale del giudice. Il diritto all'udienza preserva «la fiducia nelle Corti e nei Tribunali da parte della collettività, rassicurata sul fatto che lo sforzo di stabilire la verità sarà massimo», impedendo «una giustizia segreta, sottratta al controllo del pubblico» (da ultimo, CEDU, 14 novembre 2000, Riepan c. Austria, paragrafo 27). La giurisprudenza CEDU chiarisce anche che tale principio può essere derogato solo a fronte di significative esigenze fondate sulla natura altamente tecnica delle questioni da decidere, nelle quali rilevi il sapere specialistico del giudice o degli ausiliari, ovvero nei giudizi di impugnazione in cui, a fronte dei precedenti gradi, il giudice superiore è chiamato ad affrontare e risolvere questioni di puro diritto, senza che si proceda a nuovi accertamenti di fatto o all'assunzione di prove;

appare imprescindibile, dunque, modificare la disposizione in esame, riducendo l'ambito di applicazione dell'udienza svolta mediante collegamenti audiovisivi a distanza, e dell'udienza a trattazione scritta nei termini sopra precisati;

sotto altro profilo, il comma 1 interviene anche sulla disciplina della notificazione mediante PEC eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 149-bis, al fine di semplificare gli adempimenti, omogeneizzare la disciplina con quella della notificazione effettuata con le modalità tradizionali e

disciplinare il caso in cui la notifica a mezzo PEC non vada a buon fine, distinguendo le ipotesi in cui ciò avvenga per causa non imputabile al destinatario o a lui imputabile. In questo ultimo caso si prevede che l'ufficiale giudiziario la esegua mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia (comma 1, lett. o); tuttavia, si rileva una incongruenza, tra la disciplina nuova prevista dall'art. 149-bis - che prevede che, quando la notificazione tramite PEC non possa essere eseguita o non abbia esito positivo, la notificazione si esegua tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia - e quella relativa alle notificazioni ordinarie previste dal penultimo comma dell'art. 170 c.p.c., che stabilisce che "Le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto." In particolare, si introduce un doppio binario che distingue tra le notificazioni eseguite alla parte costituita personalmente priva di un domicilio digitale e l'ipotesi disciplinata dal nuovo art. 149-bis secondo cui, in assenza di un domicilio digitale da rinvenire negli elenchi ufficiali, la notificazione possa essere eseguita tramite inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici. Tuttavia, a ben guardare, non vi è ragione di distinguere le due ipotesi, in quanto tale doppio binario porterebbe - tra l'altro - al paradosso per cui si garantirebbe maggiormente la parte che si è costituita personalmente e quindi che è a conoscenza dell'esistenza del giudizio, piuttosto che la parte che non si sia costituita. Resterebbe, inoltre, un'asimmetria tra il regime di notifica destinato alla parte costituita tramite avvocato e quello destinato alla parte costituita in giudizio personalmente, con il rischio di strumentalizzazioni volte a ostacolare il perfezionamento delle procedure di notifica; Ancora, con la modifica dell'art. 137 c.p.c. è stato previsto l'obbligo per il difensore di eseguire ogni notificazione esclusivamente a mezzo della posta elettronica certificata e qualora la notificazione non sia possibile o abbia esito negativo per causa imputabile al destinatario di richiedere l'inserimento nell'area web riservata (di cui all'art. 359 del D.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14); si introduce, inoltre, un divieto per l'ufficiale giudiziario di eseguire le notificazioni che debbano essere eseguite a mezzo di posta elettronica certificata o mediante inserimento nell'area web riservata, salvo le espresse deroghe previste (destinatario privo di indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi oppure la notifica non ha avuto esito positivo perché non possibile o per cause non imputabili al destinatario).

questa disposizione viene completata con una serie di oneri a carico del difensore notificante, tra cui: la valutazione della possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata; la valutazione circa la causa dell'esito negativo della notificazione se imputabile o meno al destinatario; l'assunzione di dichiarazione pro veritate circa la disponibilità del destinatario di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi; l'assunzione di dichiarazione pro veritate circa la possibilità o meno della notificazione tramite posta elettronica certificata. In questo modo, tuttavia, si espone il difensore ad un ingiustificato rischio personale, in relazione alla possibile non corrispondenza della dichiarazione a fatti oggettivamente accertabili e la conseguente imputazione di dichiarazioni mendaci. È evidente anche il rischio della instaurazione di contenziosi di lunga durata con esiti incerti nei tre gradi di giudizio;

appare opportuno quindi prevedere che la dichiarazione di cui al settimo comma non sia necessaria nel caso delle notifiche svolte in proprio a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53;

il comma 2 introduce talune modifiche al rito semplificato, al fine di chiarire dubbi interpretativi, di incentivare il ricorso a tale rito e di snellire la procedura. In particolare, al fine di evitare interpretazioni restrittive dell'ambito di applicazione del rito semplificato, viene modificato il secondo comma dell'art. 281-decies specificando espressamente come il rito semplificato possa essere sempre utilizzato nella cause di competenza del tribunale monocratico, anche quando non ricorrano i presupposti di cui al primo comma dell'art. 281-decies e viene aggiunto al medesimo articolo un terzo comma volto a precisare che le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e al decreto d'ingiunzione (comma 2, lett. ff); inoltre, si introducono modifiche all'art. 281-duodecies, prevedendo che alla prima udienza le parti

possano proporre non solo le eccezioni, ma anche le domande conseguenza delle domande riconvenzionali e delle eccezioni proposte dalle altre parti e vengono modificati i presupposti per la concessione da parte del giudice di un termine per precisare domande o eccezioni e dedurre nuovi mezzi istruttori, sostituendo il generico riferimento;

a tal riguardo, appare opportuno migliorare il coordinamento del su citato articolo 281-decies, con l'art. 281duodecies, comma 1, c.p.c.

Infatti, se, da un lato, l'art. 281decies c.p.c. introduce al secondo comma la possibilità per l'avvocato di accedere al procedimento semplificato di cognizione anche in mancanza dei requisiti prescritti al primo comma, dall'altro lato, rimanendo tali requisiti obbligatori solo per i procedimenti collegiali, il giudice potrà procedere a mutare il rito semplificato in ordinario ai sensi dell'art. 281duodecies, comma 1, c.p.c. esclusivamente qualora rilevi la mancanza dei requisiti nei giudizi di natura collegiale; Manca, ancora, una proposta di eliminazione del richiamo dell'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'art. 163 c.p.c. che appare ad oggi incoerente e incompatibile con le caratteristiche e la funzione del rito semplificato. Infatti, non appare possibile né ragionevole prevedere che il ricorso per rito semplificato contenga l'indicazione del giorno di udienza per la comparizione, né l'invito a costituirsi entro 70 giorni prima della udienza indicata, posto che l'udienza di comparizione viene fissata dal tribunale, così come il termine di costituzione del resistente;

per quel che riguarda il procedimento semplificato di cognizione, introdotto dall'art. 3, comma 21 d.lgs. 149/2022, si consideri che nell'attuale disciplina del procedimento semplificato, nel caso di domanda riconvenzionale proposta dal convenuto, l'attore è chiamato ad articolare le proprie difese nella prima udienza (e nelle eventuali successive memorie, ove concesse); appare invece opportuno mutuare la previsione presente nel rito lavoro (all'art. 418 c.p.c.), per la quale in caso di riconvenzionale l'udienza viene differita e all'attore viene assegnato termine per depositare una comparsa in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

pertanto, a parere degli scriventi, occorre prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente termine per il deposito di una nuova comparsa di risposta da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale; al comma 2, lettera h), relativo alle verifiche preliminari (come introdotte dall' art. 3, comma 12, d.lgs. 149/2022), il provvedimento in esame ha inteso riformulare l'art. 171-bis al fine, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa, "di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria";

con la modifica degli articoli da 163 a 183 c.p.c. e in particolare l'introduzione degli art. 171 bis e 171 ter c.p.c. è stata totalmente riformata la fase introduttiva del giudizio di cognizione, anticipando la definizione del thema decidendum e del thema probandum alla fase anteriore all'udienza di prima comparizione. In particolare: viene esplicitato l'obbligo del giudice istruttore di verificare d'ufficio la regolarità del contraddittorio entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto di cui all'art. 166; viene modificato l'elenco dei provvedimenti adottabili dal giudice istruttore, espungendo, a fini di coordinamento il riferimento alla dichiarazione di contumacia e inserendo la chiamata del terzo da parte del terzo chiamato; viene chiarito che, a seguito dell'adozione di taluno dei predetti provvedimenti, il giudice fissa nuova udienza per la comparizione delle parti e procede nuovamente alle verifiche preliminari almeno 55 giorni prima della nuova udienza; si anticipa dalla prima udienza di comparizione alla fase delle verifiche preliminari il momento in cui il giudice, ricorrendone i presupposti, può disporre il passaggio al rito semplificato (fissando in tal caso un termine perentorio alle parti per il deposito di memorie e documenti integrativi); si prevede che la fase delle verifiche preliminari debba comunque concludersi con un decreto del giudice istruttore e viene precisato che i termini di cui all'art. 171-ter per il deposito di memorie integrative iniziano a decorrere dalla data del decreto e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o dal giudice istruttore;

Come emerso anche in sede di audizione di esperti, la nuova struttura della fase introduttiva ha determinato in realtà una pesante riduzione degli spazi difensivi delle parti, senza dispiegare una reale efficacia sulla riduzione dei tempi processuali, dimostrandosi poco funzionale. Ne consegue che

appare necessario un radicale ripensamento della relativa disciplina, posto che il nuovo sistema rischia paradossalmente di determinare un appesantimento del processo e un allungamento dei suoi tempi; Occorre, piuttosto, introdurre disposizioni che possano rendere più fluido il funzionamento della nuova fase introduttiva ed in particolare, prevedere che qualora nell'ambito delle verifiche preliminari di cui all'art. 171 bis c.p.c. sorga l'esigenza di valutare in contraddittorio con le parti le questioni che si presentano, il giudice convochi un'udienza specificamente volta all'esame di queste questioni, precedente alla prima udienza; e che tale udienza interlocutoria venga fissata dal giudice anche qualora ritenga di mutare il rito ordinario in rito semplificato, provocando il contraddittorio delle parti prima di assumere tale decisione;

l'art. 3, comma 6 dello schema di decreto legislativo, relativamente al diritto minorile e ai riti in ambito di persone e famiglia, apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie, introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022;

in particolare, il provvedimento mira a precisare l'ambito di applicazione del nuovo rito unificato in materia di persone, minorenni e famiglie, di cui all'art. 473-bis, ricomprendendovi, da un lato, le domande di risarcimento del danno conseguente alla violazione dei doveri familiari e sottraendovi, dall'altro, i procedimenti di scioglimento della comunione legale;

Data la portata delle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia, si ritiene opportuno provvedere all'adozione di norme "transitorie", di raccordo tra il vecchio processo e il nuovo, nell'attesa dell'unificazione del nuovo tribunale e della piena implementazione delle potenzialità del PCT; invero, allo stato si riscontrano notevoli difficoltà applicative del processo telematico presso i tribunali per i minorenni, sia per ragioni infrastrutturali, che di formazione del personale;

il provvedimento, inoltre, difetta di stabilire ulteriori norme in materia di ascolto del minore: secondo le previsioni attualmente vigenti, l'ascolto del minore può essere svolto dal giudice e verbalizzato dallo stesso giudice, senza l'assistenza di esperti o altri ausiliari, a meno che non sia lo stesso giudice a valutarne l'opportunità. Ne deriva che la possibilità di farsi assistere da un esperto o da un ausiliario è rimessa attualmente alla sola scelta del giudice e rischia di porsi in contrasto con il principio del contraddittorio, ledendo, soprattutto, i diritti del minore nonché del genitore eventualmente pregiudicato dalla condotta pregiudizievole dell'ex coniuge;

sarebbe utile, ai fini della ricerca della verità, che l'assistenza di un esperto durante l'ascolto del minore venga disposta dal giudice a seguito di istanza di parte. Le parti, soprattutto quella lesa, possono avere maggiore contezza dello stato emotivo e psicologico del minore, rispetto al giudice che non ha mai visto il minore, se non attraverso gli scritti difensivi delle parti costituite;

A parere degli scriventi, occorre dunque garantire maggiori tutele al minore, prevedendo che l'ausilio di esperti che possano aiutare il giudice nell'ascolto del minore, possa essere disposto anche a seguito di specifica richiesta di una delle parti costituite, anche in relazione al rifiuto del minore a incontrare il genitore. In questa direzione, appare necessaria la modifica dell'art. 473-bis 26 che disciplina la nomina di un esperto su richiesta delle parti, consentendola non solo su istanza congiunta, ma anche su richiesta di una sola delle parti. Infatti, è noto come il contrasto fra genitori nell'ambito della gestione dell'affido congiunto dei minori sia talvolta superabile solo con l'ausilio di un esperto. Limitare, quindi, la nomina di un esperto che possa fornire un ausilio per i minori e agevolare la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli, alla sola istanza congiunta delle parti e non anche all'istanza promossa da una sola delle parti, rende, nella prassi, del tutto impraticabile la nomina dell'esperto di cui all'art. 473-bis 26 c.p.c., atteso che i conflitti fra ex coniugi rendono impraticabile tutto ciò che possa essere fatto congiuntamente dalle parti;

in materia di famiglia e separazione, si ritiene opportuno intervenire anche sotto un diverso profilo, al fine di favorire concretamente il componimento della controversia tra i coniugi al di fuori del giudizio.

In particolare, si propone il ripristino dell'udienza presidenziale, per i motivi che seguono: considerando lo scopo di condurre le parti verso un accordo nella crisi, è fondamentale implementare una fase precedente al deposito delle memorie istruttorie e alla completa esposizione delle linee difensive, perché con l'ausilio del magistrato le parti possano ancora cercare una soluzione bonaria. Invero, è noto che una volta effettuata tutta la "discovery" della materia del contendere, attraverso la

articolazione delle memorie a ritroso rispetto alla udienza di trattazione, il margine di trasformazione in separazione consensuale si riduce sino ad annullarsi totalmente. Occorre allora creare una camera di "decompressione", una udienza all'interno della quale consentire alle parti, regolarmente costituite, di valutare una ipotesi di conciliazione;

in tale direzione, una possibile modifica normativa potrebbe essere rappresentata dal ripristino dell'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma in un momento precedente alla compiuta articolazione delle difese, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti;

sotto altro profilo, vista l'introduzione dell'obbligatorietà della presenza del P.M. in tutti i procedimenti in cui sono coinvolti i minori è opportuno che sia istituita una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

il provvedimento in esame dovrebbe, altresì, specificare quali procedimenti siano soggetti alla sospensione feriale e quali no, atteso che la Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 18044/2023 ha enunciato, quale nuovo principio di diritto, la necessità di considerare le cause relative al mantenimento del coniuge debole e dei minori come non più sottoponibili alla sospensione feriale dei termini, essendo assimilabili a quelle in materia di alimenti non soggette a pause processuali obbligatorie, per loro natura urgenti;

Pertanto, ove siano stati già adottati provvedimenti temporanei ed urgenti allora, si ritiene che i relativi procedimenti possano essere assoggettati alla sospensione feriale, diversamente, occorre mantenere il regime di sottrazione rispetto alla sospensione dei termini feriali;

Con la lettera b) del comma 6, si interviene - inoltre - per consentire l'abbreviamento dei termini previsti dall'art. 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative, stabilendo che possano essere ridotti fino alla metà se il giudice rilevi la sussistenza di ragioni di urgenza. Tuttavia, sebbene si comprenda la finalità della norma, non può non rilevarsi in tale sede come si ponga al contempo un problema di coordinamento con l'art 473bis.15, relativo ai provvedimenti indifferibili, in quanto rimane nella discrezionalità del giudice l'anticipazione dell'udienza di prima comparizione delle parti o l'assunzione inaudita altera parte dei provvedimenti indifferibili, con la conseguente applicazione di una disciplina diversa. Appare opportuno riportare in questa sede come, in tema di adozione dei provvedimenti indifferibili, si siano registrate prassi molto diverse nei vari tribunali, tra le quali la fissazione di un'udienza filtro.

Inoltre, la riduzione sino alla metà anche dei termini di cui alle memorie di cui all'art 473bis.17 può costituire un vulnus alla difesa delle parti, in considerazione dei tempi già di per sé ristretti (20, 10 e 5 giorni prima dell'udienza) che non consentono un agevole reperimento del materiale necessario alla redazione delle memorie (come approfondire i fatti allegati dal convenuto, contattare il cliente e ottenere in tempo utile la nuova documentazione fiscale, bancaria, provvedimenti giudiziari, scolastica dei figli, ecc., indicare altri mezzi di prova, entro pochi giorni);

Occorre, pertanto, una più corretta formulazione dei termini di costituzione in giudizio e articolazione dei mezzi istruttori, a beneficio del ricorrente. I termini, per evitare tale disfunzione e limitazione difensiva, dovranno essere ampliati oppure concessi con termini "in avanti" e non più a ritroso.

sempre al comma 6, alla lettera e) il provvedimento intende chiarire che anche il ricorso contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori, previsti dal secondo comma dell'art. 473-bis.22, si propongano davanti alla corte d'appello; inoltre, alla lettera f), precisa che anche il ricorso avverso i provvedimenti indifferibili ex art. 143-bis.15 e quelli temporanei ed urgenti ex art. 473-bis.22 emessi in fase di appello si propone con la stessa procedura stabilita dall'art. 473-bis.24 di fronte alla medesima corte d'appello che li ha adottati, che decide in diversa composizione; qualora ciò non fosse possibile per l'oggettiva impossibilità di formare un altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, dei minorenni

e delle famiglie, presso la stessa corte d'appello, la decisione spetta alla corte "d'appello più vicina", alla quale vengono immediatamente inviati gli atti;

a tal riguardo, si rileva l'incertezza interpretativa del concetto di "corte d'appello più vicina", potendosi prestare a molteplici definizioni. Pertanto, appare utile una migliore articolazione del meccanismo che identifichi con chiarezza a quale corte d'appello occorre rivolgersi in caso di impossibilità di formare un ulteriore collegio con diversa composizione;

alla lettera i), lo schema di decreto legislativo corregge due errori materiali contenuti nell'art. 473-bis.51 relativi alla presentazione di domanda congiunta di separazione/divorzio e regolamentazione della responsabilità genitoriale per i figli nati fuori dal matrimonio, riguardanti la forma della domanda. Al contempo, si provvede anche al coordinamento del testo con i commi 1 e 2 dell'art'473-bis.12.

Tuttavia, appare utile rilevare in tale sede che vi sono prassi molto diverse tra loro invalse nei tribunali relativamente alla documentazione da produrre. Sarebbe opportuno chiarire se occorra produrre o meno gli estratti bancari degli ultimi tre anni, in quanto molti tribunali, ad oggi, ritengono superflua tale produzione, in considerazione dell'accordo già esistente tra le parti e ritengono sufficiente la produzione dei saldi del conto corrente degli ultimi tre anni;

Il medesimo problema si pone per la produzione in giudizio del piano genitoriale. Alcuni tribunali, nonostante non vi fosse alcun riferimento normativo, ritenevano comunque necessario allegarlo al fine di verificare che gli accordi assunti tra i genitori fossero conformi all'interesse del minore;

Pertanto, con riferimento alla documentazione da produrre, occorre disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; mentre, per quanto riguarda il piano genitoriale, sarebbe opportuno prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore;

infine, in materia di nomina di un curatore speciale del minore, appare utile e fondamentale modificare l'art. 473 bis 8 al fine di disciplinare in modo espresso e specifico i poteri di rappresentanza sostanziale del minore, perimetrando in modo adeguato allo specifico caso;

al comma 7, si introducono modifiche al libro III, relativo al Processo di esecuzione, volte, in particolare ad adeguare al processo telematico le disposizioni in materia di forma, notificazione e presentazione del titolo esecutivo, di cui agli artt. 475, 479 e 488, le disposizioni sulla forma del precetto di cui all'art. 480, le disposizioni di cui all'art. 489 sulle notificazioni e comunicazioni ai creditori, nonché le disposizioni sulla forma del pignoramento di cui all'art. 492;

a tal riguardo, si rileva come difetti nel provvedimento una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (4° comma) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo, anche al fine di consentire la scelta del creditore di cui ai commi 8° e 9°, alla luce delle prassi confusionarie diffuse in fase di prima attuazione della Riforma Cartabia. Talvolta, invero, si registra l'invio di una informale comunicazione e-mail al difensore del creditore, in altri casi gli ufficiali giudiziari procedono telefonicamente, in altri casi ancora non viene lasciato alcun margine di scelta al creditore. Inoltre, è stato riscontrato che in alcuni tribunali, l'omessa iscrizione a ruolo da parte del creditore, preclude il rinnovamento del pignoramento entro un determinato termine successivo avvalendosi delle risultanze già ottenute;

si rileva, inoltre, come la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo al debitore esecutato sia adempimento privo di qualsivoglia utilità, così come si rileva che il termine ultimo per il deposito della prova della notifica dovrebbe coincidere con la data di effettiva celebrazione dell'udienza fissata dal giudice e non con la data di udienza fissata nell'atto di pignoramento che viene sempre differita d'ufficio. Si chiede, quindi, che venga eliminato, dal comma 5, il riferimento della notifica "al debitore" e che il termine per il deposito della prova di avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo venga riferito alla data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora, "entro la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento";

appare, inoltre, opportuna una specificazione relativamente alla previsione contenuta nell'art. 14 del

DPR 30 maggio 2002, n. 115 che prevede l'obbligo di versamento contestuale del contributo unificato per la parte che fa istanza ex art. 492-bis, 1° comma, c.p.c., senza distinguere - tuttavia - l'ipotesi in cui non viene presentata istanza di autorizzazione al presidente del Tribunale per procedere alla ricerca dei beni prima del decorso del termine di cui all'art. 482 c.p.c. Infatti, in mancanza di tale particolare istanza, il procedimento ex art. 492bis c.p.c. che si dovrebbe concludere con la restituzione del verbale contenente le risultanze al creditore, non integra i presupposti per il versamento del contributo ai sensi dell'art. 9 del DPR n. 115/2002;

Pertanto, risulta fondamentale che il decreto legislativo correttivo preveda, altresì, una riformulazione dell'art. 492-bis c.p.c., nonché una specificazione dell'art. 14 del DPR m. 115/2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

Rilevato che:

La Riforma Cartabia è intervenuta, altresì, a modificare l'art. 96 c.p.c., stabilendo che la parte soccombente, sia nei casi di responsabilità aggravata di cui ai primi due commi dell'articolo, sia negli ulteriori casi previsti dal terzo comma, venga anche condannata al pagamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00; Orbene, questa previsione comporta una compressione del diritto di accesso alla giustizia, esponendo il cittadino che agisca in giudizio al rischio di sanzioni economicamente gravose. Oltretutto, il fatto che questa sanzione pecuniaria operi non solo nelle ipotesi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c., ossia i casi di responsabilità aggravata in senso proprio (in cui risulti che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave oppure sia accertata l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziale, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata), ma anche nell'ipotesi ulteriore del terzo comma, in cui vi è il riconoscimento di una somma equitativamente determinata in ogni caso in cui vi sia pronuncia sulle spese, pone un problema di possibile eccesso di delega;

Appare opportuno agli scriventi, dunque, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di una somma pari al contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1 quater);

D'altra parte, si rileva che l'art. 1284, comma IV°, cod. civ., il quale prevede che dal momento in cui è proposta la domanda giudiziale gli interessi sono dovuti nella misura degli interessi moratori di cui alla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, comporta un aggravamento della posizione debitoria oltremodo eccessivo tenuto conto che l'aspettativa del ricorrente creditore di vedere lievitare in misura considerevole il proprio credito è divenuto ostacolo concreto a qualsivoglia definizione transattiva anticipata delle cause civili ed un incentivo a "tirar per le lunghe" il processo. Tale previsione, dunque, sia pure di natura sostanziale ha notevoli ricadute processuali ed in particolare incide pesantemente sulla lunghezza dei processi civili, ponendosi, pertanto, in assoluta antitesi con le finalità sottese all'intero impianto della c.d. Riforma Cartabia e con gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato civile e di abbattimento del "disposition time" imposti dagli impegni assunti dal nostro Paese con il PNRR. Si suggerisce, dunque, un ripensamento, alla prima occasione utile, della norma sostanziale in questione.

inoltre, in materia di poteri istruttori del giudice, l'art. 3, comma 12, d.lgs. 149/2022 ha previsto una nuova fase introduttiva soggetta ad un sistema di preclusioni estremamente severo, con tempi gravemente compressi e che comporta un significativo rischio di scissione tra la realtà processuale e sostanziale;

Un sistema processuale imperniato su preclusioni sempre più ravvicinate e sempre più stringenti necessita di strumenti di flessibilità, che possano quantomeno mitigare il rischio che la ricerca della verità processuale si allontani sempre di più dalla realtà fattuale. Sarebbe quindi opportuno prevedere anche nel rito di cognizione ordinario uno strumento di flessibilità istruttoria, sulla falsariga di quello previsto nel rito del lavoro dall'art. 421 c.p.c., che consenta l'ammissione di mezzi di prova anche fuori delle preclusioni stabilite dal codice;

In altre parole, si propone di inserire un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova;

Sotto altro profilo, l'art. 473bis.42, introdotto dalla Riforma Cartabia, ha consentito al giudice, al fine di accertare le condotte allegate, di disporre mezzi di prova anche al di fuori dei limiti di ammissibilità previsti dal codice civile, nel rispetto del contraddittorio e del diritto alla prova contraria. In altre parole, la riforma impone di produrre copia degli accertamenti svolti, SIT, prove testi, ecc., ampliando i poteri officiosi del giudice nell'assunzione dei mezzi di prova. Tuttavia, spesso i giudici impongono al ricorrente l'obbligo di produzione degli atti e dei verbali del procedimento penale, amministrativo (es. ammonimento questore) generando inutilmente una situazione di difficoltà per il difensore civilista che non necessariamente ha seguito anche il procedimento penale e potrebbe non riuscire a reperire tempestivamente tutta la documentazione richiesta. Sebbene l'art 64-bis delle norme di attuazione del c.p.p. preveda l'obbligo per il Pubblico Ministero di dare comunicazione al giudice civile che segue il procedimento di separazione o divorzio della pendenza di un procedimento penale in caso di reati commessi in danno del coniuge o dei figli, tali comunicazioni sono spesso disattese dalla Procura;

Appare indispensabile agli scriventi, pertanto, istituire un procedimento automatico di interscambio di informazioni tra la Procura, le cancellerie del Tribunale penale e civile, così che il giudice civile possa avere tutte le informazioni necessarie in tempo utile senza necessariamente gravare le parti di tale onere probatorio. In particolare, occorre prevedere che nell'ambito dei suoi poteri d'ufficio, il giudice civile, nel caso in cui sia stato dedotto il compimento di violenze domestiche, debba dare comunicazione alle Procure e al Tribunale penale della pendenza del ricorso e che, in conseguenza, vengano a lui trasmessi tutti gli atti (se non coperti dal segreto istruttorio) del procedimento penale; parere favorevole con le seguenti osservazioni:

Con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

nell'ambito di giudizi in cui sono coinvolti minori, istituire una sezione della procura dedicata in modo più strutturato agli affari civili con P.M. assegnati che possano seguire ogni caso quanto più possibile dall'inizio alla fine;

relativamente al regime della sospensione feriale nei procedimenti, occorre specificare quali procedimenti siano soggetti al medesimo, mantenendo il regime di esclusione in quei casi in cui non siano stati già adottati provvedimenti temporanei e urgenti;

Con riferimento ai procedimenti innanzi al tribunale:

introdurre un nuovo articolo, nell'ambito del titolo relativo al procedimento davanti al tribunale e del capo relativo alla istruzione della causa, che consenta al giudice di disporre d'ufficio, in qualsiasi momento, l'ammissione di mezzi di prova che ritenga indispensabili al fine del decidere, salvaguardando in ogni caso il principio del contraddittorio e della prova contraria;

prevedere che l'udienza in presenza torni ad essere la regola mentre le udienze da remoto siano disposte solo a richiesta, anche di una sola parte, e le udienze a trattazione scritta siano disposte solo ove tutte le parti convengano tale modalità in una precedente udienza in presenza, ovvero, quando disposta dal giudice con provvedimento fuori udienza, venga assicurato alle parti il diritto di opporsi senza dover addurre alcuna motivazione;

nonché, alle seguenti condizioni:

Sopprimere i limiti relativi alle tecniche di redazione degli atti processuali, al fine di prediligere un sistema in cui prevalga la sostanza sulla forma, in quanto al mancato rispetto di formalismi stilistici non può legittimamente ricollegarsi alcuna «sanzione» punitiva a carico della parte, che, per il resto, ha visto la propria domanda sostanziale integralmente accolta, riaffermando la centralità della tutela sostanziale delle ragioni delle parti che non può certamente essere in alcun modo svilita e compromessa dalla rigida e non corretta applicazione di meri formalismi redazionali;

prevedere l'estensione del medesimo regime di notifica di cui all'art. 149-bis c.p.c. anche al destinatario privo di un domicilio digitale, che decida di costituirsi personalmente in giudizio, eliminando il doppio binario introdotto nello schema di decreto;

eliminare i gravosi incombenti imposti agli avvocati nell'esecuzione delle notifiche a mezzo pec, con particolare riferimento ai molteplici accertamenti e conseguenti dichiarazioni richieste;

in materia di responsabilità aggravata, limitare la responsabilità ai soli casi previsti dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., prevedendo che la sanzione non operi in modo automatico, ma solo in caso di un concreto pregiudizio e comunque riducendo il possibile risarcimento a favore dell'amministrazione della giustizia, limitandolo al versamento di un ulteriore contributo unificato (in modo analogo a quanto previsto dalla disposizione di cui all'art. 13 D.P.R. 115/2002, comma 1 quater);

rispetto all'art. 380-bis c.p.c., eliminare la nuova procura speciale previsto dal secondo comma.

Con riferimento al nuovo rito semplificato di cognizione:

in materia di fase introduttiva del giudizio, prevedere una udienza interlocutoria che il giudice possa fissare all'esito delle verifiche preliminari ex art. 171-bis ove intenda sollecitare il contraddittorio sulle questioni preliminari da trattare e che tale udienza sia sempre svolta con modalità ordinaria e preferibilmente in presenza;

prevedere un migliore coordinamento delle norme sulla conversione del rito semplificato, nonché provvedere all'eliminazione dall'art. 281-decies c.p.c. del richiamo all'avvertimento di cui al comma 3, n. 7, dell'art. 163 c.p.c. in quanto il rito semplificato si introduce con ricorso e non con atto di citazione;

prevedere che in caso di domanda riconvenzionale il convenuto debba richiedere lo spostamento dell'udienza, con conseguente assegnazione di un termine per il deposito di una memoria da parte dell'attore che abbia subito la domanda riconvenzionale, mutuando la previsione presente nel rito lavoro (all'art. 418 c.p.c.), per la quale in caso di domanda riconvenzionale l'udienza viene spostata e l'attore può depositare una memoria in risposta alla riconvenzionale del convenuto;

Con riferimento al processo di esecuzione:

modificare l'art. 492-bis c.p.c. nel senso di prevedere espressamente che, quando vengano rinvenuti più crediti presso terzi o più beni mobili o immobili, all'esito della comunicazione dell'estratto del verbale al creditore, vi sia una interlocuzione formale tra ufficiale giudiziario e creditore che consenta al difensore del creditore di indicare quali crediti sottoporre a pignoramento;

reformulare l'art. 492-bis c.p.c. e l'art. 14 del DPR m. 115/2002, nel senso che non sia assoggettabile a contributo unificato il procedimento di ricerca telematica dei beni;

in materia di procedura esecutiva, eliminare l'obbligo di notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo nei confronti del debitore esecutato; stabilire quale termine ultimo per il deposito della prova della avvenuta notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo la data di effettiva celebrazione dell'udienza calendarizzata dal G.E. e non, come previsto ora, "la data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento"; nello specifico per le esecuzioni immobiliari, ripristinare il termine di 60 giorni per il deposito della documentazione ipocatastale, in luogo degli attuali 45;

Con riferimento ai procedimenti in materia di famiglia e minori:

con riferimento alle modifiche introdotte all'art. 473-bis, prevedere la sola possibilità di riduzione dei termini di fissazione della prima udienza e non anche i termini per le memorie successive;

ampliare la possibilità di nomina di un esperto nei giudizi con minori che risolva i conflitti fra ex coniugi, anche quando sia un'unica parte a farne istanza e non solo in ipotesi di istanza congiunta;

disporre la nomina di un esperto che assista il giudice durante l'ascolto del minore anche quando sia una sola parte a farne richiesta;

in materia di famiglia e separazione, ripristinare l'udienza presidenziale ove le parti, costituite, ma senza articolazione dei mezzi, possano davanti al Giudice esperire il tentativo di conciliazione, con l'eventuale e successiva prosecuzione del giudizio e l'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti; nonché, rispetto alla documentazione reddituale da produrre per la domanda congiunta di separazione/divorzio, disciplinare in modo diverso e più snello la separazione consensuale o di domanda congiunta di divorzio, rispetto al divorzio giudiziale; nonché, per quanto riguarda il piano genitoriale, prevedere l'obbligo di allegazione anche in caso di separazione e divorzio consensuale, in quanto occorre salvaguardare prioritariamente l'interesse del minore.

ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL

DECRETO-LEGGE)

N. 1256

Art. 1

1.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Modifiche all'articolo 635 del codice penale)

1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente

«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2, distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata».

1.2

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, alinea, sostituire la parola: «secondo» con la seguente: «terzo».

1.3

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «di strutture sanitarie o sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private,» con le seguenti: «strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate dotate di un reparto di emergenza-urgenza».

1.4

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "o private".

1.5

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, dopo le parole: «pubbliche o private» inserire le seguenti: «e sui mezzi mobili di soccorso».

1.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "dall'articolo 583-*quater*" con le seguenti: "dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2,"*

1.7/Comitato legislazione

[Giorgis](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «dall'articolo 583-*quater*» inserire le seguenti: «, secondo comma».*

1.8

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 583-*quater*,» inserire le seguenti: «secondo comma,».*

1.9

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati»;*

b) *sostituire le parole «fino a 10.000 euro» con le seguenti «da 1.500 euro a 50.000 euro».*

1.10

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati».

1.11

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, dopo le parole: «inservibili cose» inserire le seguenti: «mobili o immobili».

1.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole "ivi esistenti o comunque"

1.13

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

1.14

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1 sopprimere le parole: "ivi esistenti o comunque".

1.15

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole "ivi esistenti o comunque" con le seguenti: "mobili o immobili".

1.16

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

1.17

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o comunque» con le seguenti: «esclusivamente».

1.18

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, sostituire le parole: «o comunque» con la seguente: «comunque».

1.19

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, le parole: "con la reclusione da uno" sono sostituite con le seguenti: "con la reclusione da tre mesi".

1.20

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, capoverso, sostituire la parola "cinque" con la seguente: "quattro"

1.21

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La pena è altresì aumentata se il fatto è

commesso all'interno o nelle pertinenze di un reparto di emergenza-urgenza».

Art. 2

2.1

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere l'articolo.

2.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con le seguenti:

«a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente: "a-ter) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale";

a-bis) all'articolo 381, comma 2, lettera h) le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo e terzo comma».

2.3

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:

«c-bis) delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali previsto dall'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale;

c-ter) delitto di danneggiamento previsto dall'articolo 635, terzo comma, del codice penale;»

2.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

*Al comma 1, lettera a), capoverso «a-ter), sostituire le parole "dall'articolo 583-*quater*, secondo comma," con le seguenti: "dall'articolo 582, quando ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste nell'articolo 583-*quater*, comma 2,"*

2.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Sopprimere la lettera b).

2.6/Comitato legislazione

[Giorgis](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì» e sopprimere le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso.

2.7

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) all'articolo 382-*bis*, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Nei casi di delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche in danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, nell'esercizio o a causa di tali attività, ovvero commessi su cose destinate al servizio sanitario o socio-sanitario, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o

individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 colui il quale, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.».

2.8

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole: «cose ivi esistenti o comunque destinate» con le seguenti: «strumenti, attrezzature, apparecchiature destinati».

2.9

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" dopo la parola: «cose» inserire le seguenti: «mobili o immobili».

2.10

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis), sopprimere le parole "ivi esistenti o comunque".

2.11

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", sopprimere le parole: «ivi esistenti o comunque».

2.12

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis), sostituire le parole "ivi esistenti o comunque" con le seguenti: " mobili o immobili".

2.13

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", sostituire le parole: «ivi esistenti o comunque» con le seguenti: «mobili o immobili».

2.14

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole «o comunque» con le seguenti: «esclusivamente».

2.15

[Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis" sostituire le parole: «o comunque» con la seguente: «comunque».

2.16

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Furlan](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso «1-bis), sostituire le parole ", sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica, dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto." con le seguenti: "si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo"

2.17

[Lopreato](#), [Castellone](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Al comma 1, lettera b), capoverso "1-bis", sostituire dalle parole: «, sulla base di documentazione video-fotografica» fino alla fine del periodo con le seguenti: «si trovi nelle condizioni di cui al primo comma.».

2.0.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1. »

2.0.2

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1."

2.0.3

[Lopreato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un «Registro dei mancati infortuni», come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono

elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.».

2.0.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#), [Lorenzin](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un « Registro dei mancati infortuni », come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. »

2.0.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis.

(Misure di prevenzione da applicare nelle strutture sanitarie o socio-sanitarie)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, sono tenute a mantenere un « Registro dei mancati infortuni », come definiti dalla norma UNI EN ISO 45001, in cui sono registrate le segnalazioni da parte del personale alle loro dipendenze degli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o malattia, abbiano le potenzialità per farlo dato l'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, come definito all'articolo 2 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

2. I soggetti di cui al comma 1, nell'elaborazione dei rispettivi documenti di valutazione del rischio aziendale di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, tengono conto delle segnalazioni riportate nel Registro di cui al comma 1 nelle misure organizzative da adottare.

3. L'attuazione delle disposizioni previste dai commi 1 e 2 del presente articolo costituiscono elemento qualificante ai fini del rilascio dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-*quater* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. "

2.0.6

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 in materia di valutazione dei rischi)

1. All'articolo 274 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-*bis*) Il datore di lavoro, nelle strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private, in sede di valutazione di rischi presta, altresì, particolare attenzione alla possibile presenza di fattori che possono favorire l'esposizione al rischio e l'importanza di tener conto di eventi sentinella, tipologia di

attività e tipologia di utenza al fine di individuare i gruppi omogenei su cui procedere con priorità alla valutazione dei fattori di rischio.».

2.0.7

[Russo](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 8 marzo 2017, n. 24 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: «all'erogazione di prestazioni sanitarie» sono aggiunte le seguenti: «, compresa la tutela degli operatori sanitari da atti di violenza o minaccia,»;

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le attività di prevenzione sono da attuarsi mediante un'adeguata valutazione del rischio nel documento di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e l'applicazione delle Raccomandazioni dettate dal Ministero della Salute».».

2.0.8

[Potenti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

(Modifiche alla legge 12 febbraio 1968, n. 132)

1. All'articolo 19, comma 1, della legge 12 febbraio 1968, n. 132, dopo la lettera *m*) è aggiunta la seguente:

m-bis) presidio fisso di sicurezza affidato a personale delle Forze di polizia.

2. Al fine di monitorare lo stato di attuazione degli interventi, gli effetti sulla sicurezza negli ospedali, nonché l'effettiva istituzione dei presidi delle Forze di polizia nei presidi ospedalieri, entro sei mesi dalla data dell'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'interno istituisce una banca dati, consultabile dal pubblico, contenente i dati relativi al ripristino dei presidi e al numero di eventuali aggressioni o episodi violenti a danno dei sanitari.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le disposizioni di attuazione della presente disposizione.

4. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, stimati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2025-2027, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2025, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.».

Conseguentemente, all'articolo 3, dopo il primo periodo, aggiungere le seguenti parole: "ad eccezione del comma 4 dell'articolo 2-bis."»

2.0.9

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

Articolo 2 - bis

(Fondo per la sicurezza negli ospedali)

1. Al fine di incrementare il livello di sicurezza del personale e degli utenti nell'ambito nei presidi ospedalieri pubblici, è istituito presso il Ministero della Salute un fondo, denominato « Fondo per la sicurezza degli ospedali » con una dotazione iniziale di 500 milioni di euro.

2. Con decreto del Ministero della Salute con il Ministero dell'Economia e delle finanze e con il Ministero dell'Interno, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 fra le seguenti finalità:

- a) aumento dei presidi di polizia negli ospedali pubblici;
- b) installazione di telecamere di videosorveglianza nelle aree critiche per monitorare e prevenire comportamenti violenti;
- c) formazione specifica per il personale sanitario sulla gestione di situazioni di conflitto con gli utenti;
- d) campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini per promuovere il rispetto e la collaborazione con il personale sanitario.

3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 500 milioni di euro per il 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.

2.0.10

[Guidolin](#), [Mazzella](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie)

1. Allo scopo di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità del personale esercente la professione sanitaria e socio-sanitaria, sono assicurati presidi della Polizia di Stato nelle strutture sanitarie, socio-sanitarie residenziali, semiresidenziali, pubbliche e private.

2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, è istituito, presso il Ministero dell'interno, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale della Polizia di Stato dedicato al rafforzamento della sicurezza delle strutture sanitarie" con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 da destinare all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero dell'intero, di concerto con il Ministero della salute e con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate, con particolare riferimento al numero di soggetti annui da assumere e alla qualifica professionale nonché alla media di accessi annui alle strutture sanitarie, alla carenza del personale e al rapporto dell'indice di criminalità dei territori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2023, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire a decorrere dall'anno 2025 un incremento di almeno 20 milioni di euro annui delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2023.».

Conseguentemente:

All'articolo 16 del decreto legge 30 marzo 2023 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, il comma 1-*bis* è soppresso.

2.0.11

[Lorenzin](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Zampa](#), [Camusso](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Misure in materia di videosorveglianza presso i presidi sanitari)

1. Al fine di garantire l'incolumità e la sicurezza dei pazienti e del personale sanitario che svolge la propria attività nell'ambito dei presidi sanitari operanti sul territorio nazionale, sono stanziati 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028 per l'istallazione di sistemi di videosorveglianza all'interno dei presidi medesimi.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 1.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 1, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, si provvede:

a) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 12,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 5, decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.»

2.0.12

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 256-bis del Regio decreto 6 maggio 1940, n.635)

1. All'articolo 256-*bis*, del Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Rientra, inoltre, nei servizi di sicurezza complementare da svolgersi esclusivamente a mezzo di guardie giurate la vigilanza delle strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semi-residenziali, pubbliche o private, a tutela delle strutture medesime e del personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria. In tale ambito rientra anche la vigilanza svolta mediante i dispositivi di videosorveglianza. Il Ministro dell'interno disciplina le modalità di affidamento ed esecuzione dei servizi, nonché la formazione e la certificazione delle guardie giurate da adibire ai medesimi."».

2.0.13

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 2-bis

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di

formazione.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

Art. 3

3.1

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Videosorveglianza)

1. Al fine di disincentivare la commissione dei delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza, commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie o socio sanitarie residenziali o semiresidenziali pubbliche, anche in ragione di quanto disposto dall'articolo 382-bis, comma 1-bis del codice di procedura penale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 2-ter del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da destinare esclusivamente all'installazione di sistemi di videosorveglianza finalizzati ad assicurare la tutela della sicurezza del citato personale.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 20 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.2

[Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Congedo per le vittime di aggressione)

1. Le strutture sanitarie o socio sanitarie, pubbliche o private o private accreditate, comprese quelle del Terzo Settore, qualora ricorra la fattispecie di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, sono tenute alla segnalazione all'autorità giudiziaria del fatto ed alla costituzione di parte civile nel procedimento giudiziario conseguente. Il personale vittima di un'aggressione di cui al primo periodo ha diritto ad accedere alla medesima tutela legale prevista per i dirigenti responsabili della struttura presso cui presta la propria attività lavorativa.

2. Il personale vittima di un'aggressione di cui al medesimo articolo 583-*quater*, secondo comma, del codice penale, ha il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo massimo di tre mesi. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente comma, il dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilità, è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con un termine di preavviso non inferiore a sette giorni, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo.

3. Durante il periodo di congedo di cui al comma 2, il dipendente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, e il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità è corrisposta dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti economici di maternità. I datori di lavoro privati, nella denuncia contributiva, detraggono l'importo dell'indennità

dall'ammontare dei contributi previdenziali dovuti all'ente previdenziale competente. Per i dipendenti dei predetti datori di lavoro privati, compresi quelli per i quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni di maternità, l'indennità di cui al presente comma è corrisposta con le modalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33. Tale periodo è computato ai fini dell'anzianità di servizio a tutti gli effetti, nonché ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto.

4. Il congedo di cui al comma 2 può essere usufruito su base oraria o giornaliera nell'arco temporale di tre anni secondo quanto previsto da successivi accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo, il dipendente può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo. Restano in ogni caso salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva.

5. Agli oneri derivanti dal comma 3, si provvede mediante le maggiori entrate di cui agli introiti dalle spese legali di cui al comma 1.».

3.3

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni concernenti l'installazione di cartelli informativi)

1. All'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali, pubbliche e private sono collocati appositi cartelli, adeguatamente visibili, che informano delle disposizioni previste di cui al presente decreto e delle relative sanzioni.

2. Ai fini della omogeneità sul territorio nazionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di intesa previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministro della salute, sono definiti i modelli dei cartelli connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 100 mila euro per l'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.4

[Castellone](#), [Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Istituzione del Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione)

1. Al fine di garantire la salute pubblica, la sicurezza e l'incolumità degli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie e far fronte alla grave carenza di personale e di ridurre le liste di attesa, è istituito, presso il Ministero della Salute, un Fondo denominato "Fondo per un piano straordinario di assunzioni di personale medico e sanitario per il rafforzamento dei Dipartimenti di Emergenza Urgenza e Accettazione", con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, destinato all'assunzione di personale, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

2. Con decreto del Ministero della Salute, di concerto con la Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto, sono individuate le modalità di utilizzo del Fondo nonché i criteri di riparto delle risorse assegnate.

3. Agli oneri del presente articolo si provvede mediante il proporzionale incremento delle aliquote delle accise applicabili alle sigarette di cui agli articoli 39-*bis*, comma 1, lettera b) e 39-*octies* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.».

3.5

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Supporto psicologico)

1. Al fine di fornire al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura un sostegno adeguato e strutturale in relazione all'aumento delle condizioni di depressione, ansia, *stress* dovute alla recrudescenza di episodi di violenza all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o sociosanitarie, presso ciascuna struttura sono istituiti sportelli di assistenza psicologica.

2. L'attività degli sportelli di cui al comma 1 è finalizzata:

- a) ad assicurare momenti di ascolto, orientamento e supporto individuale in presenza al personale che ne faccia richiesta;
- b) alla precoce individuazione delle situazioni di disagio;
- c) a garantire lo svolgimento di attività di promozione della salute mentale, della prevenzione del disagio e del disturbo mentale, nonché di idonei percorsi di educazione alla salute e al benessere psicologico, alla sensibilità e all'emotività.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della Salute sono stabiliti i criteri per la realizzazione delle disposizioni di cui al presente articolo, prevedendo in particolare il numero dei professionisti che compongono gli sportelli in quantità proporzionale al numero del personale, le specifiche competenze e professionalità richieste in relazione al conseguimento delle finalità di cui al comma 2 del presente articolo, nonché le relative funzioni e mansioni.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.6

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Corsi di formazione e sensibilizzazione del personale)

1. Al fine di contrastare il fenomeno delle aggressioni in danno al personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura e di garantire a tali professionisti di poter svolgere la propria attività in condizioni di maggiore sicurezza e controllo, sono istituiti corsi di formazione finalizzati alla prevenzione, alla gestione delle situazioni di conflitto nonché alle tecniche di comunicazione efficace e di *de-escalation* delle situazioni potenzialmente violente per acquisire le competenze sulla prevenzione delle aggressioni e sulla gestione delle dinamiche conflittuali con i pazienti e i loro familiari.

2. Agli oneri derivanti dal comma precedente pari ad euro 2 milioni a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.7

[Mazzella](#), [Lopreiato](#), [Bilotti](#), [Castellone](#), [Pirro](#), [Guidolin](#)

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 3

(Disposizioni concernenti la formazione medica per la cura e il benessere dei detenuti negli istituti penitenziari)

1. Al fine di garantire la diagnosi, cura e riabilitazione dei soggetti detenuti negli istituti penitenziari e un'adeguata risposta ai crescenti bisogni di salute nonché di migliorarne le condizioni di vita e di fronteggiare la mancanza di personale sanitario con formazione specifica, i medici specializzandi iscritti al penultimo e ultimo anno di specializzazione devono effettuare un periodo di formazione specifica.

2. Con decreto del Ministero dell'Università e della ricerca, di concerto con il Ministero della Salute, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità di espletamento delle attività di tirocinio, il numero complessivo di ore, i requisiti e i crediti formativi, per conseguire le principali competenze sanitarie nell'approccio al paziente detenuto.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

3.8

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Campagne di sensibilizzazione nazionale)

1. Al fine di promuovere una maggiore consapevolezza pubblica circa il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, su proposta della Ministero della Salute e del Ministero delle imprese e del *made in Italy*, promuove, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un concorso per sviluppare una campagna di sensibilizzazione a livello nazionale da svolgere per l'anno 2025, volta a evidenziare le conseguenze legali e morali a cui vanno in contro i soggetti che compiono tali deprecabili azioni.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 200.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

3.9

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Mazzella](#), [Pirro](#), [Guidolin](#), [Bilotti](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3

(Gratuito patrocinio)

1. All'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «4-*quinquies*) La persona offesa dal reato di cui all'articolo 583-*quater*, secondo comma, può essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n.190.».

G/1256/1/2

[Trevisi](#)

Il Senato,

in sede di discussione dell'A.S. 1256 - "Conversione in legge del decreto-legge 1ª ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria",

premessi che:

la fuga dei medici, in particolare dei neo-laureati, e degli infermieri, causata prevalentemente dal concorso di condizioni di lavoro gravose e eccessivo carico di responsabilità e stipendi inferiori rispetto alla media dei colleghi europei, rappresenta uno dei problemi predominanti del Servizio sanitario nazionale;

il trasferimento in altri Paesi di un numero sempre più elevato di medici e di infermieri, oltre a generare disagi sotto il profilo organizzativo del sistema sanitario, determina una preoccupante carenza di personale con ricadute negative sulla qualità dei servizi erogati e la scarsa affidabilità degli stessi;

con riferimento ai giovani laureati, risulta in costante aumento il numero di coloro che non vogliono prestare servizio nei pronto-soccorso o nei reparti di chirurgia, radioterapia, nefrologia. I dati definitivi delle immatricolazioni per assegnare i 15.256 contratti di specializzazione messi a bando è emerso che non sono stati coperti nel 25% dei casi, con punte massime che arrivano al 50% per il corso di chirurgia generale o toracica, il 70% per la medicina d'emergenza (quella del pronto soccorso) fino agli estremi dell'82% dei posti deserti in radioterapia o del 90% dei contratti per diventare microbiologi e virologi;

il Pronto soccorso è la sintesi più estrema degli evidenti disagi del nostro sistema sanitario, rilevato che ogni giorno un considerevole numero di cittadini non riesce ad accedere in tempi rapidi all'assistenza d'emergenza, aggravando le criticità organizzative che si sono stratificate negli anni;

nel mese di maggio 2024, la commissione Affari Sociali della Camera ha stimato che nei Pronto soccorso sarebbero necessari oltre 4.500 medici e circa 10mila infermieri in più. È la ragione per cui questi reparti sono diventati la frontiera più avanzata del fenomeno dei «medici a gettone», ingaggiati tramite le cooperative a colpi di 1.200 euro al giorno;

il servizio prestato nei Pronto soccorso, nei reparti nevralgici, durante le guardie mediche, nel servizio del 118, non è più sicuro per gli operatori;

come emerge dai dati dello scorso settembre pubblicati dall'Amsi - Associazione medici di origine straniera in Italia - e dall'Umem - Unione medica euro mediterranea -, le aggressioni contro i professionisti sanitari in Italia sono aumentate del 38% negli ultimi 5 anni a causa della carenza di personale che genera tempi di attesa eccessivamente lunghi, talvolta con gravi conseguenze per i pazienti,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di adottare misure volte a prevedere una programmazione sanitaria al fine di decongestionare le strutture dedicate alla gestione delle emergenze e a prevedere, contestualmente, un aumento delle retribuzioni dei medici e degli infermieri che ivi prestano il loro servizio, garantendo un'assistenza omogenea sul territorio.

Coord.1

Il Relatore

Apportare le seguenti modificazioni:

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso, dopo la parola: «socio-sanitario» il segno di interpunzione «,» è soppresso;

alla rubrica, la parola: «Modifiche» è sostituita dalla seguente: «Modifica».

All'articolo 2:

al comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, la parola: «video-fotografica» è sostituita dalla seguente: «videofotografica».

1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 199 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente
(GIUSTIZIA)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024
199ª Seduta
Presidenza del Presidente
[BONGIORNO](#)

Interviene il vice ministro della giustizia Sisto.

La seduta inizia alle ore 14,25.

IN SEDE REFERENTE

(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) informa che il senatore Potenti ha ritirato l'emendamento 2.0.8 e lo ha trasformato nell'ordine del giorno G/1256/2/2 (pubblicato in allegato), e che il senatore Gasparri ha presentato un testo 2 dell'emendamento 2.0.12 (pubblicato in allegato).

Constata inoltre che non vi sono iscritti a parlare in sede di discussione generale e che il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire in sede di replica.

Si procede quindi all'illustrazione degli emendamenti presentati al testo del decreto-legge.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), nel premettere che le motivazioni alla base del provvedimento appaiono condivisibili, osserva che il testo appare eccessivamente sbilanciato sui profili sanzionatori, ossia su interventi *ex post*, trascurando, per contro, importanti profili di natura preventiva. Gli emendamenti presentati dalla sua parte politica approfondiscono quindi anche quest'ultimo, importante, aspetto della problematica, come ad esempio la proposta 2.0.3, che obbliga le strutture sanitarie o socio-sanitarie a mantenere un apposito registro dei mancati infortuni nel quale confluiscono le segnalazioni da parte del personale di quegli eventi che, pur non avendo causato un infortunio o una malattia, abbiano, in ragione dell'elevato grado di pericolo associato all'evento stesso, le potenzialità per farlo. Ulteriori proposte prevedono opportunamente l'installazione nelle strutture sanitarie di sistemi di videosorveglianza nonché cartelli informativi sulle conseguenze di condotte poste in essere in danno delle strutture stesse e del personale, oltre all'istituzione di specifici corsi di formazione per consentire al personale stesso di affrontare efficacemente determinati eventi. Da ultimo, altri emendamenti si propongono di garantire adeguato sostegno materiale e psicologico (anche per il tramite di opportuni congedi), al personale medico e paramedico rimasto vittima di episodi di violenza. Conclude invitando il relatore ed il rappresentante del Governo a prendere in seria considerazione le tematiche poc'anzi evocate.

I restanti emendamenti al testo del decreto-legge vengono quindi dati per illustrati.

Il [PRESIDENTE](#), nel richiamare la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di omogeneità dei decreti-legge e dei rispettivi disegni di legge di conversione, dichiara quindi improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1 del Regolamento, gli emendamenti 2.0.1, 2.0.2, 2.0.3,

2.0.4, 2.0.5, 2.0.6, 2.0.7, 2.0.9, 2.0.10, 2.0.11, 2.0.13, 3.1, 3.2, 3.4, 3.5 e 3.7 in quanto estranei al contenuto del decreto-legge in esame.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) ed il vice ministro SISTO esprimono quindi parere contrario su tutti gli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge.

Alla senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), che domanda chiarimenti sull'improponibilità dell'emendamento 2.0.6, risponde il [PRESIDENTE](#) precisando che la proposta, incidendo sulla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, presenta profili di estraneità rispetto al contenuto proprio del decreto-legge.

Si procede quindi alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.1, esprime profondo rammarico per l'atteggiamento di chiusura mostrato dal Governo e dalla maggioranza rispetto alle proposte emendative delle forze politiche di opposizione, atteggiamento che appare poco comprensibile sia alla luce delle criticità del testo, sia alla luce delle risultanze delle audizioni effettuate dalla Commissione. Sorprende, altresì, che sia stato espresso parere contrario anche sugli emendamenti provenienti dal Comitato per la legislazione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) osserva, da un punto di vista generale, che il decreto-legge all'esame della Commissione concretizza ancora una volta una discutibile linea politica volta a reagire emotivamente ai fatti di cronaca attraverso il mero inasprimento delle sanzioni penali, in aperto contrasto, tra l'altro, con gli indirizzi programmatici enunciati dal ministro Nordio in avvio di legislatura. Le pene previste per il danneggiamento di strutture ed oggetti appaiono inoltre eccessivamente sproporzionate, soprattutto tenendo conto che lo stesso Ordine dei medici aveva suggerito di ricorrere non a sanzioni detentive ma pecuniarie. Conclude preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento 1.1.

Posto ai voti, previa verifica del numero legale, l'emendamento 1.1 viene respinto dalla Commissione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia quindi il voto favorevole del proprio Gruppo sull'emendamento 1.2, dichiarandosi sorpresa del parere contrario formulato dal relatore e dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, non aveva contenuti politici e si limitava ad introdurre delle opportune misure di coordinamento con quanto previsto dal cosiddetto disegno di legge sicurezza (AS 1256). Appare pertanto incomprensibile l'atteggiamento di chiusura tenuto dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, soprattutto alla luce del fatto che, in numerosi casi passati, lo stesso Governo, pur adottando all'inizio analoga postura metodologica, è poi ritornato sui propri passi.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) replica alla senatrice Lopreiato precisando che le problematiche sottese all'emendamento 1.2 sono alla sua attenzione. Al momento, però, richiedono però ulteriori approfondimenti che potrebbero comportare un'eccessiva dilatazione dei tempi di esame presso la Commissione e pertanto si riserva di presentare specifiche proposte di modifica sul punto nel corso dell'esame in Assemblea.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) osserva che si potrebbe momentaneamente accantonare l'emendamento 1.2 allo scopo di approfondire le problematiche ad esso sottese e raggiungere, eventualmente, una sintesi politica.

Il [PRESIDENTE](#) rileva che il relatore ha già preannunciato la presentazione di specifici emendamenti in Assemblea al fine di coordinare diverse proposte di modifica formale da apportare al testo.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 ed 1.6.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*), anche con riferimento a tutte proposte emendative presentate dal Comitato per la legislazione al testo del decreto-legge, si riserva un'ulteriore istruttoria al fine di recepirne il contenuto in specifiche proposte di modifica che saranno presentate per l'esame in Assemblea.

Gli identici emendamenti 1.7 e 1.8 sono posti in votazione e respinti.

Con separate votazioni sono altresì respinti gli emendamenti 1.9 e 1.10.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.11; preannuncia il proprio voto favorevole anche il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), osservando che il bene

danneggiato dovrebbe comunque essere effettivamente funzionale al servizio sanitario.

L'emendamento 1.11 risulta respinto dalla Commissione.

Gli identici emendamenti 1.12, 1.13 e 1.14 sono quindi posti congiuntamente in votazione e respinti.

Gli identici emendamenti 1.15 e 1.16 sono posti congiuntamente in votazione e respinti.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 1.17 che, nello stabilire la necessaria strumentalità del bene offeso al servizio sanitario, perimetra opportunamente l'applicazione della sanzione.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 1.17 e 1.18.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.19.

Con distinte votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.19 e 1.20.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 1.21, volto a meglio precisare l'applicazione delle circostanze aggravanti.

Posto ai voti, l'emendamento 1.21 è respinto.

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario su tutte le proposte di modifica riferite all'articolo 2.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 2.1 che, sopprimendo l'articolo 2 del decreto-legge, si propone di limitare la tendenza a introdurre nuove fattispecie criminose in relazione a fatti illeciti già disciplinati dalla legislazione vigente.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5.

Il relatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) precisa che anche sui contenuti segnalati nell'emendamento 2.6 si riserva di intervenire con proposte per l'Aula.

Posti ai voti risultano quindi respinti gli emendamenti 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9.

Gli identici emendamenti 2.10 e 2.11 vengono posti congiuntamente ai voti e respinti.

Successivamente, vengono del pari posti congiuntamente ai voti e respinti gli identici emendamenti 2.12 e 2.13.

Previa dichiarazione di voto favorevole, a nome del Gruppo di appartenenza, del senatore [SCALFAROTTO](#) (*IV-C-RE*), la Commissione respinge l'emendamento 2.14.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 2.15, 2.16 e 2.17.

Il [PRESIDENTE](#) dispone il momentaneo accantonamento dell'emendamento 2.0.12 (testo 2).

Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 3.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il relatore ed il rappresentante del Governo hanno già espresso parere contrario su tutte le proposte di modifica riferite all'articolo 3.

Con distinte votazioni la Commissione respinge gli emendamenti 3.3, 3.6 e 3.8.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*), nel preannunciare il voto favorevole del suo Gruppo sull'emendamento 3.9, si dichiara sorpresa del parere contrario espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo. La proposta, infatti, appare pienamente coerente con la *ratio* sottesa al testo del decreto-legge.

Posto ai voti, l'emendamento 3.9 viene respinto.

Si passa infine all'esame dell'emendamento 2.0.12 (testo 2), precedentemente accantonato, che viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.

Si passa all'esame degli ordini del giorno.

L'ordine del giorno G/1256/1/2 risulta decaduto per assenza del proponente.

Il vice ministro SISTO esprime quindi parere favorevole sull'ordine del giorno G/1256/2/2 subordinatamente a una riformulazione che viene accolta dal proponente (G/1256/2/2 (testo 2), pubblicato in allegato).

Il RELATORE si pronuncia in senso conforme al rappresentante del Governo.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*) aggiunge la propria firma all'ordine del giorno G/1256/2/2 (testo 2).

L'ordine del giorno G/1256/2/2 (testo 2) viene infine accolto dal Governo.

Si procede quindi alle dichiarazioni di voto sul conferimento del mandato al relatore.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), rammaricandosi nuovamente per la totale chiusura al dialogo politico mostrata dal Governo e dalle forze politiche di maggioranza, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto di astensione.

Anche ad avviso del senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) il Governo e le forze politiche che lo sostengono appaiono decisamente impreparate al dibattito, come dimostrato dalla volontà di non affrontare nel corso dell'esame in Commissione nessuno dei profili critici presenti nel testo del decreto-legge. Conclude preannunciando, a nome del suo Gruppo, il voto di astensione.

Il senatore [SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE), richiamando le osservazioni da lui precedentemente svolte, ribadisce la totale insufficienza della strategia politica adottata dal Governo. Modificazioni ed integrazioni alla legge penale sono infatti argomenti gravi che, proprio perché aventi ad oggetto la privazione della libertà personale, non possono essere inserite all'interno di un decreto-legge. Inoltre, l'ipertrofia normativa in ambito penale conseguente alla politica adottata dal Governo non farà che aggravare il già insostenibile sovraffollamento delle carceri, con tutte le conseguenze negative del caso. Tanto l'Esecutivo quanto la maggioranza che lo sostiene tradiscono quindi gli indirizzi programmatici da loro stessi enunciati all'inizio della legislatura, varando in continuazione decreti-legge volti ad inasprire le sanzioni penali sulla scia degli effetti emotivi generati dai fatti di cronaca, senza che, per contro, venga compiuta alcuna vera indagine di approfondimento sulle cause dei disagi e delle problematiche sociali di cui quegli stessi fatti sono espressione. Conclude preannunciando, a nome del suo Gruppo, il voto di astensione.

Ad avviso del senatore [RASTRELLI](#) (Fdl) il decreto-legge iscritto all'ordine del giorno si pone perfettamente in linea con gli indirizzi programmatici dell'Esecutivo ed anzi colma una serie di gravi vuoti di tutela all'interno dell'ordinamento. La situazione dei presidi sanitari è infatti insostenibile nonché tale da rendere necessari, in un contesto di necessità ed urgenza, interventi specifici (sia sul piano sostanziale che processuale) volti a tutelare il personale sanitario ed i pazienti di tali strutture da episodi di assoluta brutalità. Preannuncia quindi il convinto voto favorevole del suo Gruppo.

Anche la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto favorevole, osservando che le disposizioni presenti nel decreto-legge si propongono di tutelare adeguatamente l'incolumità del personale operante nelle strutture sanitarie.

Interviene da ultimo il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), preannunciando, a nome del suo Gruppo, il voto favorevole.

Poiché non vi sono altre richieste di intervento, il [PRESIDENTE](#) pone in votazione la proposta di coordinamento Coord.1, a firma del relatore, che viene approvata dalla Commissione.

Posto ai voti, la Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, nel testo proposto, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale.

(404) Erika STEFANI e altri. - Abrogazione degli articoli 574 e 574-bis, nonché introduzione dell'articolo 605-bis del codice penale in materia di sottrazione o trattenimento anche all'estero di persone minori o incapaci

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella scorsa seduta sono stati espressi i pareri sugli emendamenti da parte della relatrice e del Governo. Ricorda altresì che la relatrice ed il Governo hanno proposto una riformulazione degli emendamenti 1.4 e 2.2. Chiede pertanto ai senatori Bazoli (per l'emendamento 1.4) ed alla senatrice Stefani (per l'emendamento 2.2) se intendano accettare la riformulazione proposta.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) interviene per segnalare che la riformulazione dell'emendamento 2.2 presenta rilevanti profili di criticità in quanto alcune fattispecie fondamentali, ad oggi sanzionate dalla legislazione vigente, non risulterebbero considerate: ad esempio, la sottrazione di minore ultra-quattordicenne senza consenso e senza che il minore stesso sia portato all'estero risulterebbe priva di

copertura sanzionatoria. Qualora l'emendamento fosse approvato non sarebbe inoltre più vigente, a livello sanzionatorio, l'opportuna distinzione tra il caso di sottrazione di minore infra-quattordicenne e quella della sottrazione di minore ultra-quattordicenne (in cui era prevista una sanzione minore), con conseguente produzione di evidenti discrasie.

Il vice ministro SISTO si riserva di approfondire le problematiche sottolineate dal senatore Bazoli.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) invita il rappresentante del Governo a tenere in considerazione, nel corso della propria attività istruttoria, anche i contenuti dell'emendamento 2.1 largamente sovrapponibili alla riformulazione dell'emendamento 2.2.

Il [PRESIDENTE](#), apprezzate le circostanze, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già convocata per domani, mercoledì 30 ottobre, alle ore 9,15.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale

(Parere alle Commissioni 8a e 10a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 16 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano ulteriori interventi in discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) si riserva di intervenire nella seduta di domani.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,35.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL
DECRETO-LEGGE)

N. [1256](#)

Art. 2

2.0.12 (testo 2)

[Gasparri](#)

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«**Art. 2-bis**

(Modifica all'articolo 583-quater del codice penale)

All'articolo 583-quater del codice penale, secondo comma, dopo le parole: "dette professioni" sono inserite le seguenti: "e servizi di sicurezza complementare espletati da Guardie Particolari Giurate".»

Conseguentemente all'articolo 2, al comma 1, lettera a), capoverso "a-ter)", dopo le parole: «ad essa funzionali» inserire le seguenti: «e di servizi di sicurezza complementare espletati da Guardie Particolari Giurate»

G/1256/2/2 (testo 2)

[Potenti](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria,

premessi che:

negli ultimi tempi, nei contesti sanitari, si è registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture, soprattutto in quelle di emergenza-urgenza;

il decreto-legge in esame risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del

danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza e controllo;

il tema della tutela del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, ai predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività, nonché la possibilità, per il questore, di istituire presso le strutture dotate di un reparto di emergenza-urgenza presidi fissi della Polizia di Stato; successivamente con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è stata prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e sociosanitario, garantendo la perseguibilità delle condotte criminose indipendentemente dalla denuncia da parte della persona offesa;

i suddetti interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario. Tale esigenza continua ad essere attuale e, pertanto, si pone, con necessità e urgenza, alla base di questo ulteriore intervento normativo;

vista l'attività di tutela già posta in essere dal Governo,

impegna il Governo:

a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, anche attraverso l'ulteriore implemento nei presidi sanitari della Polizia di Stato.

G/1256/2/2 (già em. 2.0.8)

[Potenti](#)

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria,

premesso che:

negli ultimi tempi, nei contesti sanitari, si è registrato un notevole incremento degli episodi di violenza fisica o verbale ad opera dei soggetti che accedono alle strutture di assistenza, ivi inclusi i pazienti stessi, che hanno reso sempre più insostenibili le condizioni di lavoro dei professionisti sanitari operanti in tali strutture, soprattutto in quelle di emergenza-urgenza;

il decreto-legge in esame risponde all'esigenza di contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, garantendo a tali professionisti di poter svolgere la propria attività, finalizzata alla tutela della salute, in condizioni di maggiore sicurezza e controllo;

il tema della tutela del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura è stato già oggetto di recente attenzione da parte del legislatore, che con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, prevedendo una pena aggravata a carico di chiunque arrechi lesioni personali, indipendentemente dalla loro gravità, ai predetti professionisti durante l'esercizio delle loro attività, nonché la possibilità, per il questore, di istituire presso le strutture dotate di un reparto di emergenza-urgenza presidi fissi della Polizia di Stato; successivamente con il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, è stata prevista la procedibilità d'ufficio per il reato di lesioni a danno del personale sanitario e sociosanitario, garantendo la perseguibilità delle condotte criminose indipendentemente dalla denuncia da parte della persona offesa;

i suddetti interventi normativi si fondano sull'esigenza di tutelare i professionisti operanti in ambito sanitario. Tale esigenza continua ad essere attuale e, pertanto, si pone, con necessità e urgenza,

alla base di questo ulteriore intervento normativo;

vista l'attività di tutela già posta in essere dal Governo,

impegna il Governo:

a continuare ad implementare l'azione finalizzata a contrastare il fenomeno delle aggressioni a danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza e cura nonché del danneggiamento dei beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria, anche attraverso l'ulteriore implemento nei presidi sanitari delle forze di polizia.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 73 (pom., Sottocomm. pareri) del 15/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024**

73ª Seduta

Presidenza del Presidente

TOSATO

La seduta inizia alle ore 14,50.

(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che:

- la sussistenza dei presupposti straordinari di necessità ed urgenza si rinviene nell'esigenza di adottare misure idonee a costituire un valido apparato di deterrenza e contrasto del fenomeno delle aggressioni in danno del personale sanitario, socio-sanitario, ausiliario e di assistenza, nonché del danneggiamento delle strutture sanitarie pubbliche;

- per quanto attiene al riparto di competenze legislative, le disposizioni del decreto-legge risultano riconducibili alla materia "ordinamento penale", rientrante nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede che l'esame del provvedimento in titolo venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **CATALDI** (M5S) si associa a tale richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

(1233) Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(1239) Deputato MULE' e altri. - Istituzione della Giornata degli internati italiani nei campi di concentramento tedeschi durante la seconda Guerra mondiale, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al testo unificato, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP) chiede che l'esame degli emendamenti venga rimesso alla sede plenaria.

Il senatore **CATALDI** (M5S) si associa a tale richiesta.

La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 254 (ant.) del 16/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 16 OTTOBRE 2024

254ª Seduta

Presidenza del Presidente

BALBONI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Molteni.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7a Commissione su emendamenti al testo unificato. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) illustra gli emendamenti approvati dalla Commissione di merito e riferiti al testo unificato, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **PARRINI** (PD-IDP), a nome del Gruppo, annuncia un voto contrario, in quanto il provvedimento presenta molteplici limiti e criticità.

Non essendovi altre richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri, e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S), pur ritenendo condivisibili le finalità del provvedimento, sottolinea la necessità di non intervenire solo in via repressiva, ma anche per prevenire le cause del fenomeno, con misure che abbiano effetto a lungo termine. Nota che il Governo ha scelto lo stesso approccio, per esempio, riguardo al problema delle rivolte negli istituti penitenziari, che sono causate dal sovraffollamento delle carceri, o a quello dell'occupazione abusiva degli immobili, determinata dalla crisi abitativa. A nome del Gruppo, dichiara quindi un voto di astensione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che ancora una volta il Governo, a fronte di un fenomeno sociale preoccupante, si limita a introdurre un'aggravante, come nel caso in esame, o a creare una nuova fattispecie di reato, senza incidere sulle cause effettive. Peraltro, nello schema di parere, sarebbe opportuno rilevare i dubbi di legittimità costituzionale per il ricorso alla decretazione d'urgenza in materia penale. Annuncia, pertanto, un voto contrario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

IN SEDE REDIGENTE

(902) BALBONI e altri. - Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante l'istituzione dell'albo nazionale delle guardie particolari giurate

(119) Elisa PIRRO. - Disposizioni in materia di guardie private giurate

(1008) Nicoletta SPELGATTI e altri. - Disciplina delle attività di sicurezza sussidiaria svolte da soggetti privati

(Seguito della discussione congiunta, disgiunzione del disegno di legge n. 1008 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 1° ottobre.

La senatrice [SPELGATTI](#) (LSP-PSd'Az) chiede la disgiunzione del disegno di legge n. 1008, a sua prima firma, in quanto di contenuto più ampio rispetto agli altri due provvedimenti in titolo, affinché sia esaminato separatamente.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) fa presente di non avere obiezioni sulla proposta di disgiungere l'esame del disegno di legge n. 1008.

Il [PRESIDENTE](#) avverte quindi che il disegno di legge n. 1008 sarà esaminato separatamente dagli altri disegni di legge.

La Commissione prende atto.

Il [PRESIDENTE](#) ritiene che si possa quindi procedere la prossima settimana con la discussione generale sui disegni di legge n. 902 e 119, ricordando che la proposta n. 902 è stata assunta come testo base.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) rileva che sarebbe preferibile proseguire anche con l'esame del disegno di legge n. 1008, avendo gli altri due provvedimenti un contenuto più specifico.

Il [PRESIDENTE](#) propone di esaminare parallelamente anche il disegno di legge n. 1008, tanto più che le audizioni sono state svolte su tutti i testi in esame, e di avviare anche per quest'ultimo provvedimento la discussione generale la prossima settimana.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(427) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - IANNONE e altri. - Modifica all'articolo 111 della Costituzione in materia di tutela delle vittime di reati e delle persone danneggiate da reati

(731) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - MARTON e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(888) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - PARRINI e altri. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(891) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - DE CRISTOFARO. - Modifica dell'articolo 111 della Costituzione, in materia di tutela delle vittime di un reato

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che si è concluso il ciclo di audizioni previsto. Rammenta altresì che è già stato adottato un testo unificato, al quale non sono stati presentati emendamenti. Tuttavia, alla luce delle audizioni svolte, ritiene opportuno riaprire il dibattito.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) conviene.

Il senatore [PARRINI](#) (PD-IDP) sottolinea che, dalle audizioni, è emersa l'opportunità di sostituire la parola "vittime" con la parola "vittima", ricordando poi che nella legislazione europea questo termine dovrebbe includere anche la persona danneggiata dal reato.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) precisa che sarebbe preferibile allora mantenere il termine "vittime" al plurale, proprio per comprendere anche le persone danneggiate dal reato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE) ritiene opportuno un ulteriore breve ciclo di audizioni, per chiarire la collocazione della nuova norma. Ricorda, infatti, che nel corso delle audizioni è stata prefigurata l'opportunità di inserirla all'articolo 24 della Costituzione, e non all'articolo 111, per evitare di alterare l'equilibrio processuale dei rapporti tra accusa e difesa. A suo avviso, questa soluzione potrebbe rappresentare un punto di mediazione tra le esigenze di tutela delle vittime e la preoccupazione, manifestata anche dalla Commissione giustizia, di non modificare le dinamiche del processo penale con un intervento affrettato sulla Costituzione.

Il senatore [GIORGIS](#) (PD-IDP) sottolinea che l'obiettivo di inserire in Costituzione un principio generale di tutela delle vittime e delle persone danneggiate dal reato, senza che questo determini una torsione tale da prevedere che le vittime siano tutelate attraverso il processo, è condiviso in modo trasversale.

Pertanto, concorda sulla opportunità di un ulteriore approfondimento sia sulla collocazione della disposizione, sia sul termine da utilizzare, per verificare se nella legislazione penale italiana la parola "vittima" comprenda effettivamente anche le persone danneggiate dal reato, cioè abbia la stessa accezione che si rinviene nell'ordinamento europeo.

Il relatore [DELLA PORTA](#) (FdI) ritiene condivisibile la proposta di un'integrazione del ciclo di audizioni, purché ristretta.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di audire due esperti indicati dalla maggioranza e due proposti dalle opposizioni sui due quesiti indicati, cioè la collocazione e la corretta formulazione della nuova disposizione, fissando alle ore 14 di lunedì 21 ottobre il termine per comunicare i nominativi.

La Commissione conviene.

SCONVOCAZIONE DI SEDUTA

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta odierna, già convocata per le ore 14, non avrà luogo.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle ore 9,45.

1.4.2.2. 5[^] Commissione permanente (Bilancio)

1.4.2.2.1. 5ª Commissione permanente (Bilancio)

- Seduta n. 293 (pom.) del 15/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

5ª Commissione permanente (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

MARTEDÌ 15 OTTOBRE 2024

293ª Seduta

Presidenza del Presidente

[CALANDRINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Freni.

La seduta inizia alle ore 15,40.

IN SEDE CONSULTIVA

(824) Deputata VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea sul testo e sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo e in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti) La relatrice [MENNUNI](#) (FdI) illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, proponendo, per quanto di competenza, in relazione al testo, di ribadire il parere non ostativo espresso sul testo iniziale del provvedimento, non essendo intervenute modifiche in Commissione.

Per quanto riguarda gli emendamenti, occorre valutare la necessità di apporre una clausola di invarianza alla proposta 1.11, in quanto prevede che lo Stato garantisca e promuova campagne di sensibilizzazione e di informazione in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa. Non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso contrario del Governo, per i profili finanziari, sull'emendamento 1.11, mentre non vi sono osservazioni sul testo e sui restanti emendamenti. La relatrice [MENNUNI](#) (FdI), alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, propone quindi l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo. In relazione agli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.11. Il parere è non ostativo su tutti i restanti emendamenti."

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata, che risulta approvata.

(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

Il relatore [PATTON](#) (Aut (SVP-PATT, Cb)) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che la Convenzione, composta da 67 articoli, suddivisi in dodici capitoli, costituisce e regola una nuova organizzazione internazionale (GCAP - *International Government Organization*), chiamata a gestire e realizzare in maniera unificata e indipendente il programma congiunto *Global Combat Air Program* (GCAP). Il testo convenzionale prevede l'istituzione di una Agenzia tri-nazionale (GCAP Agency),

dotata di personalità giuridica e operante nell'alveo dell'organizzazione internazionale sopra richiamata, deputata a gestire la progettazione e lo sviluppo di una piattaforma aerea di sesta generazione (GCAP, *Tempest*) entro il 2035. L'organizzazione, che vede la partecipazione di Italia, Regno Unito e Giappone e che in futuro potrebbe essere aperta ad altri Paesi, avrà per concorde decisione delle Parti la sua sede principale nel Regno Unito. La Convenzione in esame non costituisce un impegno formale alla futura acquisizione dell'arma, né contempla o quantifica uno specifico impegno finanziario a carico degli Stati membri.

Sul punto la relazione tecnica che accompagna il provvedimento chiarisce che "le Parti concorderanno, attraverso intese successive, i termini di contribuzione finanziaria di ogni Paese partner relativamente alle varie fasi del programma (sviluppo, produzione, supporto logistico), che, comunque, non comporteranno implicazioni economico-finanziarie aggiuntive rispetto a quanto già previsto dalle linee di finanziamento dedicate in accordo al decreto programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 e successivi rifinanziamenti nell'alveo delle allocazioni designate per il Ministero della difesa". Tali finanziamenti saranno destinati a copertura delle attività di sviluppo e produzione del sistema d'arma, mentre gli oneri necessari per il funzionamento dell'organizzazione, sono attestati su capitoli di spesa dedicati, come specificato nell'articolo 4 del disegno di legge di ratifica. A tale riguardo, ricorda come l'Atto del Governo, recante lo schema di decreto ministeriale di approvazione del già richiamato programma pluriennale di A/R n. SMD 36/2021 (Atto Governo n. 327) relativo allo sviluppo di un'architettura complessa e interoperabile basata su un "Sistema di sistemi" di combattimento aereo di 6ª generazione - *Future Combat Air System (FCAS)*", sia stato sottoposto nella scorsa legislatura all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per la sua approvazione, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b) del Codice dell'ordinamento militare. La Commissione bilancio del Senato esaminò il provvedimento il 9 dicembre 2021, formulando alla Commissione di merito osservazioni non ostative con rilievo.

La Convenzione disciplina, in modo più dettagliato, le strutture di articolazione dell'Agenzia, recando disposizioni riguardanti la sua gestione finanziaria, senza però indicare uno specifico impegno finanziario a carico di ciascuno degli Stati membri. Di conseguenza, la relazione tecnica a corredo del disegno di legge in esame assume una serie di ipotesi per quantificare l'impegno finanziario gravante sull'Italia per la costituzione e l'attivazione dell'Agenzia.

Per effetto delle ipotesi formulate nella relazione tecnica, il disegno di legge di ratifica, all'articolo 4, valuta gli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento in 6.036.640 euro per il 2024, in 20.036.640 euro per il 2025, in 27.036.640 euro per il 2026 e in 27.536.640 euro annui a partire dal 2027, provvedendo in ordine alla relativa copertura finanziaria. Il comma 2 del medesimo articolo stabilisce altresì che agli oneri per l'eventuale istituzione di una sede secondaria dell'organizzazione in Italia si farà fronte con un apposito provvedimento legislativo.

Per quanto di competenza, considerato che la relazione tecnica assume, ai fini della quantificazione, un contingente massimo di personale dedicato di 420 unità, occorre acquisire elementi istruttori di maggiore dettaglio sulla spesa di personale, per valutare la correttezza delle stime operate. A tale proposito, la relazione tecnica prevede la fase iniziale dell'Agenzia per settembre 2024, ipotesi che risulta superata: appare quindi necessario valutare una rimodulazione dell'onere per il 2024.

Andrebbe quindi chiarito se i costi contemplano anche eventuali oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale collocato fuori ruolo presso la nuova Agenzia. Andrebbe anche valutata l'opportunità di prevedere l'adozione di un ulteriore provvedimento, che stanzi le occorrenti risorse nel caso in cui le stime previste per l'impegno finanziario risultino non corrette, considerato il carattere presuntivo dei dati utilizzati. Inoltre, in relazione all'articolo 20 della Convenzione, in base al quale i finanziamenti per le attività dell'Organizzazione internazionale saranno indicati nel *budget* annuale dell'Agenzia, distinto in un *budget* amministrativo e in un *budget* operativo, occorre avere delucidazioni sulla configurabilità di un onere variabile di anno in anno, almeno per il lato amministrativo direttamente disciplinato dalla Convenzione.

In relazione all'articolo 57 della Convenzione, in tema di procedure di risoluzione delle controversie, ove si prevede la costituzione di un comitato subordinato per la conciliazione e che la relativa struttura

e le procedure appropriate saranno definite in una ulteriore intesa tra le autorità competenti delle Parti, occorre valutare se al verificarsi delle controversie non sia necessaria l'adozione di un provvedimento *ad hoc* che stanzi le occorrenti risorse finanziarie.

Analogamente, in relazione all'articolo 65 della Convenzione, per quanto riguarda il caso in cui una delle Parti, che non sia l'Italia, desideri ritirarsi dalla Convenzione medesima, occorre valutare se occorra far fronte al maggior impegno da sostenere con apposito provvedimento che stanzi le necessarie risorse finanziarie.

Per quanto riguarda la copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del disegno di legge in esame, operata tramite i Fondi di parte corrente di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, considerato che le risorse derivano dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorre avere conferma che le somme utilizzate siano state integralmente riassegnate, così da non costituire una copertura incerta, in violazione delle norme contabili.

Il sottosegretario FRENI deposita una nota di chiarimenti che viene resa disponibile ai Commissari. Il RELATORE, tenuto conto dei chiarimenti forniti dal Governo, illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: viene rilevato che la commisurazione delle risorse necessarie per le voci di costo relative al personale (peraltro condivisa con le Parti) ha tenuto conto non solo della migliore possibile stima degli oneri stipendiali (calcolato sulla base di un parametro di riferimento medio degli stipendi dei funzionari ONU di diversi livelli professionali impiegato in analoghe realtà internazionali), ma anche di tutte le voci di costi intrinsecamente legate all'impiego del personale all'estero utilizzate in analoghi casi (spese per trasloco, viaggio, alloggio, assicurazione sanitaria, indennità scuola, benefit pensione). Nel concordare con quanto segnalato dalla Commissione Bilancio, il Ministero della difesa ha rappresentato l'opportunità, laddove il disegno di legge di ratifica venisse approvato dalle Camere in tempo utile per l'invio del personale con decorrenza dal 1° dicembre 2024, di aggiornare l'autorizzazione di spesa prevedendo la riduzione dei costi variabili (relativi ai salari ed accessori da erogare al personale), pari ad euro 2.632.500, con mantenimento della copertura finanziaria per una spesa complessiva pari ad euro 3.637.500, in luogo della componente di euro 6.000.000, ai quali sommare la copertura finanziaria per gli oneri stimati di missione per due missioni effettuabili nel mese di dicembre, pari a 9.160 euro, in luogo della componente di euro 36.640. Infine, in riferimento ad eventuali oneri aggiuntivi per la sostituzione del personale collocato fuori ruolo presso la nuova Agenzia, viene rammentato che nella relazione tecnica è già specificato che detto personale non è sostituito ai sensi dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, in quanto il collocamento fuori ruolo comporta l'obbligo di rendere indisponibile un posto di organico nel grado iniziale del ruolo di appartenenza dell'interessato;

in relazione all'articolo 20 della Convenzione, viene ribadito che la stima degli oneri riportata in relazione tecnica è stata condotta secondo ottica prudentiale e che si concorda sulla circostanza che gli oneri derivanti dall'iniziativa, al netto degli eventuali effetti connessi al grado di correttezza delle stime, sono suscettibili di variazioni annuali, in ragione del volume delle attività svolte dall'Agenzia GCAP sulla base delle decisioni degli Stati membri. In proposito, al fine di far fronte a eventuali necessità aggiuntive, viene rappresentato che si potrà ricorrere agli ordinari meccanismi contabili previsti dalla legge n. 196 del 2009 e, se del caso, anche mediante l'adozione di un provvedimento normativo *ad hoc*;

in relazione all'articolo 57 della Convenzione, viene rappresentato, come indicato in relazione tecnica, che per le eventuali spese per il comitato subordinato per la conciliazione - il quale costituisce di fatto organo arbitrale, ai sensi dell'articolo 58, per le controversie insorte tra le parti non risolte attraverso consultazioni tra le stesse (articolo 57) - si provvede nell'ambito delle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia GCAP;

in relazione all'articolo 65 della Convenzione, viene segnalato che l'ipotesi di ritiro di una della Parti dalla Convenzione è circostanza che, in ogni caso, acquisirebbe efficacia 12 mesi dopo la data in cui il

depositario avrà ricevuto la notifica. Tale lasso temporale risulta funzionale, non solo affinché la Parte ritiratasi onori ed assolva a tutti gli impegni (anche e soprattutto finanziari) derivanti dall'Accordo fino alla data effettiva del ritiro, ma massimamente per provvedere ad una riorganizzazione/ridimensionamento dell'Agenzia suddetta (in termini di personale, uffici, articolazioni, ecc.) che, verosimilmente, potrebbe comportare anche una possibile contrazione dei costi riconducibili al budget amministrativo (mutato *Level of Ambition* - LoA e costi inferiori per la sede che subirà un ridimensionamento, possibile riduzione del personale). Allo stato non risulta, pertanto, preventivabile la necessità di un futuro provvedimento *ad hoc* che stanzi le maggiori spese che potrebbero generarsi;

in relazione alla copertura finanziaria di cui all'articolo 4, comma 1, lettera *b*), del disegno di legge in esame, operata tramite i Fondi di parte corrente di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, le cui risorse derivano dai proventi delle alienazioni di cui all'articolo 49, comma 2, della legge n. 388 del 2000, viene confermato che le predette risorse sono state integralmente riassegnate, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, al comma 1 dell'articolo 4, dell'alinea e della lettera *a*) con i seguenti:

"Art. 4.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della Convenzione di cui all'articolo 1, valutati in euro 3.646.660 per l'anno 2024, euro 20.036.640 per l'anno 2025, euro 27.036.640 per l'anno 2026 ed euro 27.536.640 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

a) quanto a euro 3.646.660 per l'anno 2024 e a euro 6.036.640 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;"

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta testé illustrata, che risulta approvata.

(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Parere alla 2a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [DAMIANI](#) (FI-BP-PPE) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

Il sottosegretario FRENI conviene con la valutazione del relatore.

Non essendovi richieste di intervento, il RELATORE propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere non ostativo, che risulta approvata.

(1229) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di partenariato economico interinale tra il Ghana, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 28 luglio 2016
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione)

La relatrice [PIRRO](#) (M5S) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che occorre avere conferma che l'intera soppressione dei dazi doganali sui prodotti originari del Ghana, previsto dall'articolo 12 dell'Accordo, secondo le modalità e le eccezioni previste dall'allegato 1, non determini ulteriori oneri in termini di minori entrate.

Con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, in relazione alle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 del Protocollo ivi richiamato, occorre

valutare la posticipazione della decorrenza al 2025, in considerazione della prossima conclusione dell'anno finanziario e dell'esame in prima lettura presso questo ramo del Parlamento.

Il sottosegretario FRENI mette a disposizione della Commissione una nota di chiarimenti recante risposte ai quesiti posti dalla Commissione.

La RELATRICE, alla luce degli elementi forniti dal Governo, propone l'espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, preso atto che: in relazione all'articolo 12 dell'Accordo, viene rappresentato che l'Accordo medesimo è in applicazione provvisoria dal 15 dicembre 2016, ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 5, dell'Accordo stesso. Viene quindi confermato che tale disposizione non determina ulteriori oneri in termini di minori entrate; con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge in esame, recante le disposizioni finanziarie, in relazione alle spese di missione di cui agli articoli 7 e 11 del Protocollo, il Governo non ravvisa motivi ostativi a posticipare la decorrenza degli oneri al 2025, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla sostituzione, all'articolo 3, comma 1, ovunque ricorrano, delle parole: "a decorrere dall'anno 2024" con le seguenti: "a decorrere dall'anno 2025".

Il sottosegretario FRENI esprime l'avviso conforme del Governo.

Il PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale, pone ai voti la proposta di parere testé illustrata.

La Commissione approva all'unanimità.

(915) Carmela BUCALO e altri. - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia

(916) ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA - Modifiche alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(942) MARTI e altri. - Modifica alla legge 2 agosto 1999, n. 264, in materia di accesso alla facoltà di medicina e chirurgia e delega al Governo per l'organizzazione delle attività formative universitarie della facoltà medesima

(980) FAZZONE e altri. - Disposizioni in materia di abolizione del numero chiuso o programmato per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e delle professioni sanitarie

(1002) Ylenia ZAMBITO e altri. - Delega al Governo in materia di accesso ai corsi universitari di area sanitaria

(Parere alla 7ª Commissione sugli emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice **MENNUNI** (FdI) illustra gli emendamenti approvati, riferiti al testo unificato dei disegni di legge in titolo, trasmessi il 9 ottobre 2024, segnalando, per quanto di competenza, che la Commissione di merito ha recepito le condizioni poste sul testo unificato dalla Commissione bilancio, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in virtù dell'approvazione degli emendamenti del relatore 2.100, 2.200 e 2.300.

Relativamente agli identici emendamenti 2.22 (testo 2) e 2.21 (testo 2), occorre avere conferma che non si determinino ulteriori oneri per la possibilità di proseguire, nel caso di mancata ammissione al secondo semestre dei corsi di laurea interessati, in un diverso corso di laurea anche in sovrannumero. In relazione all'articolo 2.53 (testo 2), non vi sono osservazioni nel presupposto che l'inserimento della clausola di invarianza di cui all'emendamento 2.200, lettera c), sia riferita anche alla nuova formulazione dell'articolo 2, comma 2, lettera n).

Non ha osservazioni da formulare sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario FRENI, in relazione agli emendamenti 2.22 (testo 2) e 2.21 (testo 2), esprime l'avviso di nulla osta del Governo, in quanto la norma, limitandosi ad introdurre un requisito di merito per l'accesso al secondo semestre dei corsi di area biomedica, non presenta profili di carattere finanziario e, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Per quanto riguarda l'emendamento 2.53 (testo 2), formula un parere non ostativo, in quanto la clausola d'invarianza finanziaria prevista dall'emendamento del relatore 2.200 lettera c) deve ritenersi

estesa alle nuove attività previste dalla presente proposta.

Sui restanti emendamenti, conformemente alla Commissione, non ha osservazioni da formulare.

La RELATRICE illustra quindi la seguente proposta di parere: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti approvati relativi al testo unificato dei disegni di legge in titolo, trasmessi il 9 ottobre 2024, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo".

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta di parere illustrata dalla relatrice, che risulta approvata.

La seduta termina alle ore 16,05.

1.4.2.3. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.4.2.3.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 235 (pom.) dell'08/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 8 OTTOBRE 2024

235ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 16,15.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(1256\)](#) Conversione in legge del decreto-legge 1º ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relattrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) rileva che l'articolo 1 del decreto-legge 1º ottobre 2024, n. 137, ha integrato l'articolo 635 del codice penale, introducendo il reato di danneggiamento commesso all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie, con violenza alla persona o con minaccia ovvero nell'atto del compimento del reato di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali.

L'articolo 2 è intervenuto sugli articoli 380 e 382-bis del codice di procedura penale, prevedendo l'arresto obbligatorio in flagranza e, a determinate condizioni, l'arresto in flagranza differita per i delitti di lesioni personali commessi nei confronti di professionisti sanitari, socio-sanitari e dei loro ausiliari, nonché per il reato di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) esprime una valutazione positiva sulle finalità del provvedimento, sollecitando peraltro una riflessione sulle cause degli episodi di aggressione nelle strutture sanitarie. Spesso queste sono infatti conseguenza anche di politiche di chiusura che hanno portato alla congestione di diversi punti di pronto soccorso, senza un adeguamento delle risorse. Inoltre, risulta cruciale la mancanza di incentivi allo svolgimento di incarichi nel settore dell'emergenza-urgenza, la quale si traduce in una carenza strutturale di personale.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) richiama l'importanza di una formazione del personale sanitario mirata alle specificità delle relazioni con il pubblico. Hanno invece avuto effetti negativi le recenti politiche di bilancio che hanno determinato la riduzione dei presidi di polizia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) fa presente, alla luce del ricorso al decreto-legge in titolo, che misure analoghe erano state proposte dalla propria forza politica in forma di emendamento a un precedente provvedimento d'urgenza.

Il decreto-legge in esame è destinato a risultare non risolutivo: in assenza di risorse dedicate, risente

della sottovalutazione delle difficoltà profonde incontrate dal personale sanitario, derivanti da un lungo periodo di perdita di prestigio del Servizio sanitario nazionale.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) osserva che il ricorso agli strumenti del diritto penale rischia di rivelarsi inefficace in assenza di misure volte a porre rimedio a una situazione di disagio diffuso del settore sanitario e della correlata scarsa fiducia dei cittadini. Pertanto, occorrerebbe in primo luogo puntare sulla formazione e sull'informazione destinata al pubblico.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) ritiene comprensibile il ricorso allo strumento penale, che tuttavia reputa insufficiente. Il generale affievolimento del riconoscimento del ruolo delle figure che operano nell'ambito sanitario e della scuola pone infatti l'urgenza di una campagna di carattere educativo.

Inoltre, è fondamentale la programmazione del potenziamento degli organici corredato da misure idonee a rendere più appetibili le specializzazioni connesse al settore dell'emergenza-urgenza.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) osserva la continuità con alcune misure emanate nella scorsa legislatura. L'urgenza alla base del provvedimento in esame avrebbe potuto peraltro consigliare opportune integrazioni di precedenti decreti-legge.

La situazione attuale richiede un'opera di informazione rivolta ai cittadini, accompagnata dalla formazione mirata degli operatori. Peraltro, la gestione del pronto soccorso risulterebbe agevolata dall'approntamento di un efficace servizio di medicina territoriale. La tutela del personale richiederebbe inoltre l'adozione di un sistema di rotazione periodica, tale da comportare la partecipazione ai servizi di urgenza della generalità degli operatori. L'attuazione delle misure richiamate è in ogni caso poco compatibile con le politiche di contenimento della spesa pubblica, che hanno in particolare determinato la riduzione della spesa sanitaria in rapporto al PIL.

La senatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) esprime l'apprezzamento nei confronti del provvedimento della propria parte politica, dalla quale provengono iniziative legislative volte all'istituzione di presidi di polizia nelle strutture sanitarie. In particolare, il decreto-legge in esame è opportuno, in quanto risponde a una reale situazione di emergenza.

A parere della senatrice [FURLAN](#) (PD-IDP) il decreto-legge n. 137 si rivelerà probabilmente deludente in relazione agli obiettivi, in quanto non interviene sulle questioni di fondo. Queste sono infatti riconducibili al riconoscimento sociale del ruolo del personale sanitario e a una carenza strutturale di investimenti nel settore sanitario, che ne ha ridotto le capacità di accoglienza del pubblico.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) rileva la mancanza di precedenti veicoli normativi idonei all'inserimento di disposizioni riguardanti la materia trattata. Appare quindi giustificata la scelta del Governo di procedere con un decreto-legge di carattere puntuale. Resta comunque l'opportunità di procedere alla realizzazione di campagne informative volte alla prevenzione degli atti violenti.

Il senatore [GUIDI](#) (Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE) manifesta perplessità in ordine al legame tra le scelte di bilancio e la diffusione dei fenomeni di violenza nelle strutture sanitarie. Nella consapevolezza della particolare delicatezza delle professioni sanitarie, occorre piuttosto considerare la rilevanza della questione della salute mentale, posto che le situazioni di disagio diffuso si manifestano in maniera eclatante in luoghi specifici quali le strutture sanitarie. La certezza della pena per i comportamenti violenti costituisce peraltro un elemento imprescindibile.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) sollecita una riflessione riguardo l'efficacia delle misure in esame nei confronti della prevenzione di fatti tragici del recente passato. Il provvedimento in titolo dovrebbe dunque essere opportunamente considerato una misura ancora limitata da integrare con ulteriori misure.

Preso atto degli spunti forniti dal dibattito, la relatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di parere favorevole.

Il sottosegretario GEMMATO rammenta gli incentivi già varati dal Governo a favore del personale addetto alle strutture di emergenza, rese necessarie anche dalla tendenza dei giovani medici a preferire specializzazioni estranee a tale ambito e maggiormente remunerative.

Dopo aver rammentato la gravità dei disordini recentemente avvenuti nell'ospedale di Foggia, osserva l'opportunità delle previsioni mirate all'arresto in flagranza differita.

Quanto all'andamento della spesa sanitaria, risulta che lo svantaggio dell'Italia rispetto alla media OCSE si è ampliato successivamente al 2009. Tale tendenza è stata tuttavia invertita nella attuale legislatura, caratterizzata da un sensibile aumento del volume di spesa rispetto al 2019. Lo stesso rapporto tra la spesa sanitaria e il PIL nel 2024 risulta superiore alle proiezioni contenute nell'ultimo Documento di economia e finanza della scorsa legislatura. Infine, la spesa sanitaria, in ragione delle specificità della determinazione dei costi relativi ai farmaci, al personale e agli appalti, risente in misura limitata degli effetti dell'inflazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) avverte che si procederà alla votazione della proposta di parere.

Richiamando la valenza del dibattito svolto, il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) rileva che il divario rispetto alla media OCSE in termini di spesa sanitaria *pro capite* rapportata al PIL si è accentuata successivamente al 2021 e particolarmente nel 2023. Dichiarando quindi il voto favorevole del proprio Gruppo, il quale si riserva comunque la presentazione di emendamenti presso la Commissione di merito.

Il senatore [ZULLO](#) (FdI) dichiara il voto favorevole del proprio Gruppo.

Verificata la presenza del prescritto numero legale, la proposta di parere è infine approvata all'unanimità.

(1225) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sull'istituzione dell'organizzazione governativa internazionale GCAP, fatta a Tokyo il 14 dicembre 2023

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

La relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) nota preliminarmente che il disegno di legge in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione del 14 dicembre 2023, la quale prevede l'istituzione della nuova organizzazione internazionale GCAP. Riguardo i contenuti della Convenzione, per quanto di competenza, segnala le disposizioni generali riguardanti il personale dell'Agenzia, di cui al Capitolo IV.

Il Capitolo VII prevede l'emissione di documenti d'identità per il personale dell'Agenzia e la possibilità per i familiari di svolgere attività lavorativa nei Paesi ospitanti, mentre il Capitolo XI reca disposizioni in materia di risoluzione di controversie tra l'organizzazione e i suoi membri relativamente al contratto e alle condizioni di lavoro.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) richiama l'attenzione sull'aumento dell'impegno finanziario rispetto a quanto previsto nelle fasi iniziali del progetto avviato nella scorsa legislatura. L'onere connesso al provvedimento è pertanto eccessivo in relazione alle diverse priorità sussistenti.

Il senatore [RUSSO](#) (FdI) pone in evidenza la valenza strategica e industriale della Convenzione, la quale interviene in un contesto internazionale ormai mutato.

Nessun altro chiedendo la parola, la relatrice [MURELLI](#) (LSP-PSd'Az) presenta una proposta di parere favorevole.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto di astensione a nome del proprio Gruppo.

Posta in votazione, previa verifica della presenza del numero legale, la proposta di parere è approvata a maggioranza.

IN SEDE REDIGENTE

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Discussione e rinvio)

La relatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) riferisce sul disegno di legge in titolo, recante misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria, soffermandosi in primo sull'articolo 1, il quale concerne la prescrizione ed erogazione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale.

L'articolo 2 istituisce, presso il Ministero della salute, il Sistema Nazionale di Governo delle Liste di Attesa (SINGLA), allo scopo di garantire il coordinamento a livello nazionale delle azioni volte ad assicurare il rispetto dei tempi di attesa per l'erogazione delle prestazioni LEA e di ridurre le liste di

attesa.

L'articolo 3 istituisce, presso il Ministero della salute, il registro delle segnalazioni, a cui accedono i cittadini per segnalazioni relative all'erogazione delle prestazioni sanitarie. Viene inoltre rimesso ad un decreto del Ministro della salute il compito di disciplinare i compiti, le modalità di funzionamento e la composizione dell'Osservatorio Nazionale delle Liste di Attesa.

Il successivo articolo 4, per garantire il recupero delle liste d'attesa, agevola il ricorso, da parte delle aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, a prestazioni aggiuntive degli specialisti ambulatoriali interni già in servizio a tempo indeterminato.

L'articolo 5 prevede la cessazione del carattere sperimentale del regime disposto dalla normativa vigente con riferimento alla possibilità, per i medici in formazione specialistica, di assumere incarichi libero-professionali, presso i servizi di emergenza-urgenza ospedalieri del SSN.

L'articolo 6, comma 1 consente alle Regioni e agli altri enti del SSN, di reclutare il personale del comparto e della dirigenza attraverso contratti di collaborazione coordinata e continuativa; il comma 2 prevede una forma di monitoraggio su tali reclutamenti.

Per effetto dell'articolo 7 viene innalzato il tetto di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati. Inoltre, il comma 3 prevede una sperimentazione finalizzata all'aggiornamento delle tariffe, in relazione ad alcune strutture della regione Lazio che erogano prestazioni di assistenza ospedaliera di riabilitazione post-acuzie.

L'articolo 8, comma 1, prevede il monitoraggio delle prestazioni di servizi effettuate dalle farmacie, attraverso il sistema di ricezione dei dati in forma anonimizzata già utilizzato per i farmaci. Il comma 2 prevede l'acquisizione di dati anche con riferimento all'erogazione degli integratori alimentari.

Il successivo articolo 9 reca disposizioni concernenti la riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 10 prevede il nuovo criterio di garanzia del rispetto dei tempi massimi di attesa per l'erogazione delle prestazioni sanitarie rientranti nei LEA ai fini dell'accesso alle quote premiali da parte delle Regioni. Inoltre, stabilisce che le Regioni e le Province autonome assegnino obiettivi annuali relativi alla riduzione delle liste di attesa ai direttori generali, amministrativi e sanitari, integrando i relativi contratti individuali. Prevede altresì che la vigente disciplina sull'inconferibilità di incarichi di direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali non sia applicata agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico.

L'articolo 11 autorizza una serie di assunzioni a tempo indeterminato finalizzate al potenziamento dei dipartimenti di salute mentale.

L'articolo 12 prevede l'istituzione, presso il Ministero della salute, della Scuola nazionale dell'alta amministrazione sanitaria (SNAAS).

Infine, l'articolo 13 reca misure in materia di approvazione dei bilanci degli ordini professionali.

Il senatore [MAZZELLA](#) (M5S), anche in riferimento alla relazione con la recentissima istituzione della piattaforma nazionale delle liste di attesa, propone lo svolgimento di audizioni.

La relatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) valuta favorevolmente la proposta.

Il [PRESIDENTE](#) propone quindi di proporre i soggetti da audire, nel limite di due per Gruppo, entro le ore 14 di lunedì 14 ottobre.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

(287) Daniela SBROLLINI e altri. - Disposizioni recanti interventi finalizzati all'introduzione dell'esercizio fisico come strumento di prevenzione e terapia all'interno del Servizio sanitario nazionale

(Seguito della discussione e rimessione all'Assemblea)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 5 agosto.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che la Commissione ha già avviato l'esame in sede referente del disegno di legge n. 1231, riguardante la medesima materia oggetto del disegno di legge in titolo.

Ha quindi la parola la senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE), la quale si esprime a favore del passaggio del disegno di legge n. 287 alla sede referente.

La Commissione unanime conviene sulla proposta.

Il presidente [ZAFFINI](#) annuncia che chiederà pertanto, a nome della Commissione, la riassegnazione del disegno di legge in sede referente, in modo da poterne consentire l'esame congiunto con il disegno di legge n. 1231.

(246) Isabella RAUTI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(400) DE PRIAMO e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(485) Maria Cristina CANTU' e altri. - Disposizioni in materia di diagnosi, assistenza e cura della sindrome fibromialgica

(546) SILVESTRONI e altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(594) CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla quali malattie croniche e invalidanti

(601) Elisa PIRRO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia o sindrome fibromialgica

(603) Ylenia ZAMBITO e altri. - Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia

(946) Maria Cristina CANTU' e altri. - Riorganizzazione e potenziamento dei servizi sanitari in ambito reumatologico

(1023) CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 246, 400, 485, 546, 601 e 603, congiunzione con la discussione congiunta dei disegni di legge nn. 594, 946 e 1023, e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 12 aprile 2023.

Il relatore [RUSSO](#) (FdI) si sofferma in principio sull'articolo 1 del disegno di legge n. 594, il quale dispone il riconoscimento della fibromialgia, dell'encefalomielite mialgica benigna e della sensibilità chimica multipla come malattie croniche e invalidanti. È disposto inoltre che con decreto del Ministro della salute siano individuati i criteri per identificare le condizioni cliniche gravi al fine dell'inserimento tra le malattie croniche e invalidanti che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa.

L'articolo 2 reca la copertura finanziaria degli oneri.

La finalità del disegno di legge n. 946, specificate dall'articolo 1, consiste nella tutela del diritto generale alla salute del malato reumatico e in particolare delle persone affette da malattie reumatologiche caratterizzate da scarso accesso alle cure e ingente ritardo diagnostico.

L'articolo 2 dispone l'istituzione presso l'Istituto Superiore di Sanità della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle patologie reumatologiche.

In base all'articolo 3 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sotto il controllo scientifico e il monitoraggio dell'ISS e attraverso la Rete di cui all'articolo 2, assicurano la definizione, l'erogazione e il monitoraggio del Piano diagnostico terapeutico-assistenziale personalizzato.

L'articolo 4 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguino l'organizzazione del sistema integrato ospedale-territorio in ambito reumatologico, nonché la consistenza dei posti letto accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale per bacini di utenza ottimali. I medesimi soggetti adeguano l'organizzazione dell'assistenza distrettuale dedicata in modo da garantire 30 ore settimanali ogni 100.000 abitanti.

Il comma 4 specifica che le strutture del Servizio sanitario nazionale e private accreditate e convenzionate sono responsabili dei processi, delle infrastrutture tecnologiche e degli strumenti informatici, mentre il comma 5 dispone in merito alla realizzazione di un sistema di telemedicina.

Ai sensi del successivo comma 6, con decreto del Ministro della salute sono apportate modifiche di adeguamento alla vigente normativa regolamentare.

L'articolo 5, comma 1, dispone riguardo l'istituzione dei registri di malattia, mentre i successivi commi

2, 3 e 4 concernono l'istituzione del Registro nazionale della sindrome fibromialgica.

Ai sensi dell'articolo 6, il Ministero della salute informa a cadenza annuale la Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato dell'arte e dei progressi raggiunti e promuove iniziative di educazione, informazione e sensibilizzazione.

L'articolo 7 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

L'articolo 1 del disegno di legge di legge n. 1023 prevede il riconoscimento della fibromialgia quale malattia cronica e invalidante e il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie.

Ai sensi dell'articolo 2, il Ministero della salute, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i centri specializzati idonei alla diagnosi e alla cura della fibromialgia. Le regioni possono individuare sul proprio territorio ulteriori strutture diagnostiche e riabilitative.

L'articolo 3 prevede che con decreto del Ministro della salute siano definite, d'intesa con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida per la rilevazione statistica dei soggetti affetti.

L'articolo 4 dispone in ordine alla realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione sulla sindrome fibromialgica.

L'articolo 5 dispone riguardo alla copertura degli oneri.

Considerata l'affinità di materia, il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione della discussione dei disegni di legge n. 594, 946 e 1023 con la discussione degli altri disegni di legge in titolo.

La Commissione conviene.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) pone un quesito circa la possibilità dello svolgimento di audizioni. Il relatore [RUSSO](#) (Fdi) rammenta che si è già svolto il ciclo di audizioni relativo ai disegni di legge precedentemente oggetto di discussione congiunta. L'opportunità di procedere all'audizione di ulteriori soggetti può comunque essere oggetto di specifica valutazione.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) domanda ragguagli in ordine al prosieguo della discussione congiunta.

Il relatore [RUSSO](#) (Fdi) si riserva di sottoporre successivamente le proprie proposte alla Commissione.

Il presidente [ZAFFINI](#) prende atto dell'avviso del relatore.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 24 settembre.

Il [PRESIDENTE](#) rammenta che si è concluso il previsto ciclo di audizioni sullo schema di decreto legislativo in titolo.

Il relatore [SATTA](#) (Fdi) si esprime favorevolmente circa il rinvio del seguito della trattazione, facendo anche riferimento alla riserva posta in sede di assegnazione, non ancora sciolta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,05.

1.4.2.4. Comitato per la legislazione

1.4.2.4.1. Comitato per la legislazione - Seduta n. 44 (ant.) del 17/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

GIOVEDÌ 17 OTTOBRE 2024

44^a Seduta

Presidenza del Presidente

[GIORGIS](#)

La seduta inizia alle ore 11,50.

IN SEDE CONSULTIVA

(1256) Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2024, n. 137, recante misure urgenti per contrastare i fenomeni di violenza nei confronti dei professionisti sanitari, socio-sanitari, ausiliari e di assistenza e cura nell'esercizio delle loro funzioni nonché di danneggiamento dei beni destinati all'assistenza sanitaria

(Parere alla 2a Commissione, ai sensi dell'articolo 20-bis, commi 5 e 8 del Regolamento. Esame.

Parere favorevole con osservazioni)

Il presidente [GIORGIS](#) (PD-IDP), relatore sul provvedimento in titolo, illustra la proposta di parere, pubblicata in allegato.

Il senatore [ZANETTIN](#) (FI-BP-PPE), relatore del disegno di legge in titolo presso la Commissione giustizia, nel ringraziare il Presidente per l'accurata analisi del provvedimento, ritiene utili e condivisibili le modifiche proposte.

Sulla proposta di parere conviene il Comitato.

La seduta termina alle ore 12.

PARERE APPROVATO

DAL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

SULL'AS 1256

Il Comitato per la legislazione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto:

il disegno di legge non è corredato dall'analisi tecnico-normativa e dalla relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione;

l'articolo 1 reca modifiche all'articolo 635 del codice penale, sanzionando in maniera più grave la condotta di danneggiamento nell'ipotesi in cui questa sia posta in essere all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto di cui all'articolo 583-*quater* del codice penale (*Lesioni personali a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali*);

l'articolo 2 reca modifiche agli articoli 380 e 382-*bis* del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e arresto in flagranza differita;

ai fini della valutazione dell'impatto della disciplina recata dal disegno di legge, si ritiene utile che la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sia integrata con dati e informazioni sull'applicazione della disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione:

con riguardo ai presupposti di straordinaria necessità e urgenza,

l'adozione del provvedimento è motivata nel preambolo facendo riferimento alla "straordinaria necessità e urgenza, attesa la recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico";

ferme le valutazioni di competenza della Commissione affari costituzionali, si rileva, al riguardo, che disposizioni per il contrasto degli atti di violenza nei confronti del personale sanitario erano state introdotte già con gli articoli 4 e 5 della legge 14 agosto 2020, n. 113, e, successivamente, con l'articolo 16 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56;

sebbene né l'articolo 77 né l'articolo 25 della Costituzione vietino espressamente di disciplinare con decreto-legge la materia penale, l'introduzione di nuove fattispecie di reato o di nuove circostanze aggravanti mediante decretazione d'urgenza confligge con quelle esigenze di ponderazione nella definizione di fattispecie e sanzioni penali che sono più efficacemente salvaguardate dall'ordinario iter parlamentare e rende più probabili ripetuti interventi normativi sul medesimo oggetto anche in un breve arco temporale;

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto,

il decreto-legge reca disposizioni di contenuto specifico, corrispondenti agli ambiti materiali descritti nel titolo;

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

l'articolo 1 inserisce nell'articolo 635 del codice penale una novella volta a introdurre l'aggravante specifica del danneggiamento di cose presenti nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie o comunque destinate al servizio reso da tali strutture, realizzato con violenza o minaccia «ovvero in occasione del delitto previsto dall'articolo 583-*quater*» del medesimo codice. Il riferimento a tale ultimo articolo nella sua interezza appare non del tutto congruo, poiché il primo comma sanziona le lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, situazione che non sembra pertinente con la fattispecie introdotta dalla novella. Il riferimento andrebbe quindi limitato coerentemente al solo secondo comma del suddetto articolo 583-*quater*, che sanziona le lesioni cagionate al personale sanitario e socio-sanitario nonché al personale a questi ausiliario per causa del loro servizio, come peraltro correttamente avviene nella lettera *a-ter*) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura civile, introdotta dall'articolo 1, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge;

l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), introduce il comma 1-*bis* nell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, relativo alla cosiddetta flagranza differita. Tale comma estende ai casi di cui agli articoli 583-*quater*, secondo comma, e 635, terzo comma, del codice penale quanto previsto dal vigente comma 1 del suddetto articolo 382-*bis*, ripetendo all'interno del comma 1-*bis* la disposizione di cui al comma 1. Al fine di evitare la ripetizione identica di un testo piuttosto lungo in due commi tra loro successivi - ripetizione che potrebbe suscitare anziché chiarire dubbi interpretativi - appare necessario riformulare il comma 1-*bis*;

si rileva, inoltre, che, nel riprodurre il testo del vigente comma 1 dell'articolo 382-*bis* del codice di procedura penale, l'articolo 2, comma 1, lettera *b*), introduce nel nuovo comma 1-*bis* dell'articolo 382-*bis* le parole «ai sensi dell'articolo 382», creando una difformità nella formulazione rispetto al comma 1 che non sembra giustificata;

in base ai parametri stabiliti dall'articolo 20-*bis* del Regolamento, sotto il profilo dell'analisi e valutazione d'impatto,

invita il Governo a integrare la relazione annuale sull'amministrazione della giustizia di cui all'articolo 86 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, con dati e informazioni sull'applicazione della disciplina in esame;

sotto il profilo della qualità della legislazione,

con riguardo alla semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione,

invita la Commissione di merito a valutare le proposte emendative di seguito indicate:

All'articolo 1, comma 1, capoverso, dopo le parole: «dall'articolo 583-quater» inserire le seguenti: «, secondo comma».

All'articolo 2, comma 1, lettera b), capoverso 1-bis, premettere le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano altresì» e sopprimere le parole da: «, si considera comunque in stato di flagranza» fino alla fine del capoverso.

Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.